

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

137° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	16
4 ^a - Difesa	»	26
5 ^a - Bilancio	»	32
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
7 ^a - Istruzione	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
11 ^a - Lavoro	»	57
12 ^a - Igiene e sanità	»	62
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	70

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	73
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	77
------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	125
3 ^a - Affari esteri - Pareri	»	126
4 ^a - Difesa - Pareri	»	127
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	128
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	134
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	135
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	136
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri ..	»	137

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	138
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del giorno precedente.

Il ministro BASSANINI ricorda la complessa e approfondita elaborazione del testo nelle due successive letture da parte del Senato e della Camera dei deputati: nell'auspicare l'approvazione definitiva del disegno di legge, sottolinea che in alcune occasioni anche gli atti di indirizzo formulati in esito all'*iter* legislativo possono consentire risultati normativi efficaci, come dimostra l'articolo 7 del testo in esame, che recepisce le corrispondenti indicazioni contenute in appositi ordini del giorno del Senato, formulati in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B. In tal modo, è stato possibile apportare modifiche immediate alla legge n. 59 del 1997, con determinazione unanime della Camera dei deputati, che ha consentito al Governo di rispettare l'impegno assunto dinanzi al Senato.

Il relatore VILLONE, quindi, preannuncia un ordine del giorno riguardante i vicesegretari comunali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il seguente ordine del giorno.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1034-B:

rileva il carattere innovativo e, in qualche modo, sperimentale di norme che modificano ordinamenti precedenti, in particolare per quanto concerne le modifiche alle conferenze di servizi e gli accordi di programma e il demanio culturale dello Stato;

rileva la delicatezza dei nuovi meccanismi conseguenti a norme che incidono direttamente sull'esercizio delle autonomie locali e sui poteri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-artistica,

prende atto delle preoccupazioni espresse su questi temi dalle associazioni ambientaliste e da molti comitati di cittadini;

valutando altresì positivamente il complesso delle norme miranti alla semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento delle procedure burocratiche e ritenendo importante, rispetto a molti esiti, che il provvedimento in esame abbia un *iter* il più possibile rapido,

impegna il Governo

a rendersi disponibile per rivedere, già in altri provvedimenti legislativi all'esame delle Camere, alcune parti dell'articolo 17 del disegno di legge 1034-B, e in particolare:

a esplicitare la limitazione dell'autorizzazione ad alienare i beni immobili di interesse storico, culturale e artistico dello Stato, delle provincie e dei comuni ai casi di comprovata impossibilità di una utilizzazione del bene che non leda il suo valore storico-artistico;

a limitare l'alienazione parziale e totale dei beni immobili non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai casi in cui sia comprovata l'ignoranza della notifica stessa;

in coerenza con le posizioni assunte dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare, nelle procedure che prevedono le approvazioni e le autorizzazioni, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, da parte delle sovrintendenze, ad affermare il meccanismo del silenzio-rifiuto;

sempre per quanto attiene all'articolo 17 del disegno di legge 1034-B:

a precisare le modalità di fissazione del «termine» la cui decisione dovrà essere demandata a tutte le amministrazioni tenute per legge a esprimere un parere;

a promuovere una migliore informazione e diffusione in tempi adeguati dei progetti da sottoporre alla conferenza di servizi rivolte a tutte le amministrazioni che vi partecipano;

ad escludere esplicitamente, nelle fattispecie previste dal comma 3 dell'articolo 17, in presenza di un motivato dissenso espresso in conferenza dei servizi da altra amministrazione, la possibilità da parte dell'amministrazione procedente di giungere alla conclusione positiva del procedimento;

a promuovere l'introduzione di un dispositivo che disciplini l'estensione verso altre amministrazioni dello Stato della possibilità di essere superate dalla determinazione del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 17;

a riferire la qualificazione della maggioranza richiesta dal comma 5 anche in rapporto ai casi in cui l'opera sia situata interamente o prevalentemente nel territorio di un solo comune;

ad assicurare la garanzia delle potestà regionali e in particolare il ripristino delle procedure per quanto attiene all'accertamento di conformità delle opere nell'ambito dell'intesa Stato-regione;

a perseguire la definizione delle conferenze di servizi, cui vanno applicate le disposizioni dei commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 241 del 1990, come modificati dall'articolo 17;

a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una valutazione sull'attuazione delle norme e sulla problematica inerente, in particolare per quanto concerne l'articolo 17 dell'attuale disegno di legge.

0/1/1034-B/1 BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO, SARTO

Su richiesta del RELATORE, il senatore LUBRANO DI RICCO precisa che l'ordine del giorno corrisponde a un analogo atto di indirizzo presentato alla Camera dei deputati. Il relatore VILLONE, quindi, si dichiara favorevole all'ordine del giorno, che successivamente viene accantonato su richiesta dello stesso relatore.

Si procede alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in ordine all'articolo 1: la Commissione approva.

Si passa all'esame delle modifiche apportate all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Sull'emendamento 2.5, il RELATORE esprime un parere contrario e il ministro BASSANINI motiva la sua opposizione non per ragioni di merito, ma in quanto l'obiettivo perseguito dall'emendamento potrà essere realizzato in esito al processo di delegificazione riguardante l'intera materia. Il senatore SPERONI, quindi, ritira l'emendamento.

Quanto all'emendamento 2.3, il relatore VILLONE esprime un parere contrario e il ministro BASSANINI osserva che il testo normativo in esame persegue uno scopo complessivo di semplificazione, senza oneri diretti per la finanza pubblica: di conseguenza, egli sarebbe disponibile verso un ordine del giorno che impegni il Governo a promuovere la soppressione dell'imposta di bollo per i documenti di cui si tratta, individuando la necessaria compensazione finanziaria. Si tratta, infatti, di

tributi che determinano disagi per i cittadini, senza assicurare un gettito adeguato.

Il senatore SPERONI prende atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 2.3, rammentando di aver presentato analoga proposta, corredata della necessaria copertura finanziaria, nell'ambito del disegno di legge comunitaria.

Sull'emendamento 2.2, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, così come il ministro BASSANINI; il senatore TIRELLI motiva l'emendamento in ragione della incertezza normativa derivante dalla disposizione alla quale si riferisce. Il RELATORE ritiene invece che la disposizione in questione sia da ritenere utile, particolarmente in alcuni casi, come ad esempio negli incidenti stradali. Il senatore PARDINI condivide la valutazione del relatore. Il senatore TIRELLI insiste nell'emendamento, che viene successivamente respinto dalla Commissione.

Il senatore SPERONI ritira gli emendamenti 2.4 e 2.6.

La Commissione approva le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in ordine all'articolo 2.

Il senatore SPERONI ritira gli emendamenti da lui presentati sull'articolo 3.

La Commissione approva le modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stesso articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4, inserito dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 4.1 e successivamente lo ritira, dopo che il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI hanno espresso un parere contrario.

Il senatore SPERONI ritira l'emendamento 4.2.

La Commissione approva l'articolo 4 e approva quindi, con successiva votazione, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in ordine all'articolo 5.

Si passa quindi all'esame delle modifiche apportate all'articolo 6.

Sugli emendamenti 6.3 e 6.5, di contenuto identico, il relatore VILLONE esprime un parere contrario e il ministro BASSANINI, dichiarandosi contrario, rileva che la disposizione in questione è meramente esplicativa. Il senatore MARCHETTI ritiene invece che tale disposizione abbia un effetto estensivo, ma si risolve comunque a ritirare l'emen-

damento 6.3. Il ministro BASSANINI precisa che la disposizione in esame è stata introdotta dalla Camera dei deputati su proposta di esponenti della Lega Nord. Il senatore SPERONI, quindi, ritira l'emendamento 6.5.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 6.1.

Quanto all'emendamento 6.4, il ministro BASSANINI rileva che il comma 13 dell'articolo 6 comporta un chiarimento interpretativo della normativa già vigente in materia. Il senatore MARCHETTI, affermando di non condividere la normativa vigente, insiste nell'emendamento. La Commissione respinge la proposta di modifica.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 6.2.

La Commissione approva le modifiche apportate all'articolo 6 da parte della Camera dei deputati. Con successive votazioni, approva anche l'articolo 7 introdotto dall'altro ramo del Parlamento, nonché le modifiche della Camera dei deputati all'articolo 8.

Si passa all'esame delle modifiche all'articolo 9.

L'emendamento 9.1. è fatto proprio della senatrice FUMAGALLI CARULLI in assenza del proponente. Il ministro BASSANINI precisa che già la legge n. 59 del 1997 prevede la partecipazione di una rappresentanza dell'UNCHEM. La senatrice FUMAGALLI CARULLI insiste nell'emendamento, ritenendo opportuno anticipare l'innovazione di cui si tratta. Con il parere contrario del RELATORE, la Commissione respinge l'emendamento.

Sono quindi approvate le modifiche della Camera dei deputati all'articolo 9.

La Commissione approva anche l'articolo 10 introdotto dalla Camera dei deputati e con successiva votazione, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 11.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 12.1.

Con distinte votazioni, la Commissione approva le modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 12 e 13, nonché l'articolo 15, introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa all'esame dell'articolo 16, inserito dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 16.1 è fatto proprio dalla senatrice FUMAGALLI CARULLI in assenza del proponente. Il relatore VILLONE si dichiara contrario, così come il ministro BASSANINI. Il senatore SPERONI di-

chiara di condividere l'emendamento, mentre il senatore BESOSTRI si esprime in senso contrario. Posto in votazione, l'emendamento non risulta accolto.

IL senatore ROTELLI pronuncia una dichiarazione di voto contrario sull'articolo 16, che postula un assetto definitivo nelle competenze dei difensori civici regionali, tale da escluderne la potestà di intervento sulle amministrazioni periferiche statali. Si tratta pertanto, a suo avviso, di una normativa di matrice sostanzialmente centralista.

Il relatore VILLONE considera che l'obiezione del senatore Rotelli ha un certo fondamento.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 16.

Su richiesta della senatrice FUMAGALLI CARULLI, il relatore VILLONE precisa che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 17 del testo già approvato dal Senato. La stessa senatrice FUMAGALLI CARULLI si dichiara sorpresa da tale modifica. Il senatore SPERONI censura la decisione della Camera dei deputati e si riserva di riproporre in Assemblea il testo dell'articolo 17 approvato dal Senato. Il relatore VILLONE ricorda che in sede di esposizione introduttiva, egli ha già criticato la modifica soppressiva deliberata dalla Camera dei deputati, motivata in ragione della discussione in corso su una iniziativa di carattere organico concernente il servizio civile.

Si passa all'esame delle modifiche apportate all'articolo 17 (già 18 del testo approvato dal Senato).

L'emendamento 17.3 è dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Sull'emendamento 17.31, fatto proprio dalla senatrice FUMAGALLI CARULLI in assenza del proponente, esprimono un parere contrario sia il RELATORE che il sottosegretario BETTINELLI. L'emendamento viene poi respinto dalla Commissione.

L'emendamento 17.4 è dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Il senatore PELLEGRINO illustra gli emendamenti 17.10 e 17.11 e rileva una contraddizione tra l'opportuna delimitazione delle funzioni consultive del Consiglio di Stato e l'istituzione di una sezione apposita sugli atti normativi, che potrebbe comportare anche oneri finanziari aggiuntivi e ha già suscitato reazioni negative tra i magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

Secondo il relatore VILLONE, la disposizione del comma 28 va interpretata nel senso che non vi devono essere oneri aggiuntivi. Avverte

quindi che sullo stesso comma 28 è stato presentato anche un emendamento soppressivo (17.13).

Il sottosegretario BETTINELLI conferma l'interpretazione del relatore, già sostenuta dal ministro Bassanini dinanzi alla Camera dei deputati.

Il senatore PELLEGRINO ritira gli emendamenti 17.10 e 17.11, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

Il senatore ROTELLI condivide le censure rivolte dal senatore Pellegrino al comma 28 dell'articolo 17 e ritiene inopportuna l'istituzione di una nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato.

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO censura tale innovazione, che a suo avviso pregiudica la discussione in corso nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in merito all'assetto futuro del Consiglio di Stato.

Il senatore MARCHETTI auspica un chiarimento da parte del Governo sullo scopo e l'utilità della disposizione.

Il sottosegretario BETTINELLI motiva il comma 28 in ragione dell'effetto di semplificazione e accelerazione per l'attività consultiva del Consiglio di Stato.

Il senatore MARCHETTI rileva una contraddizione tra la delimitazione della funzione consultiva e l'istituzione di una nuova sezione e si associa alle riserve sull'opportunità di una innovazione simile prima della revisione costituzionale concernente anche il Consiglio di Stato.

La senatrice DENTAMARO condivide le obiezioni rivolte al comma 28 e vi aggiunge che la funzione consultiva sugli atti normativi è già propria del Consiglio di Stato: ritiene, pertanto, che l'effetto della disposizione sarebbe necessariamente quello di postulare un'integrazione di risorse, poichè in caso diverso si tratterebbe di una disposizione inutile, riferendosi ad una mera modalità organizzativa, che potrebbe essere realizzata dallo stesso Consiglio di Stato anche a legislazione vigente.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sull'improprio riferimento contenuto nel comma 28 agli schemi di atti normativi dell'Unione europea.

Il sottosegretario BETTINELLI precisa che tale indicazione riguarda in effetti gli atti normativi interni di recepimento. Osserva, quindi, che la funzione consultiva è attualmente distribuita fra le tre sezioni competenti del Consiglio di Stato, secondo criteri di materia: la nuova sezione, invece, può assicurare risultati più tempestivi e trasparenti, concentrando in essa le valutazioni sugli atti normativi.

L'emendamento 17.13 viene quindi ritirato dal senatore MARCHETTI.

Nel dar conto dell'emendamento 17.12, il senatore PELLEGRINO domanda se la disposizione introdotta con il comma 29 possa essere applicata anche al testo normativo in esame. Ad avviso del RELATORE, è possibile ottenere tale risultato. Il senatore ROTELLI paventa un rischio implicito nella disposizione del comma 29, poichè la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel formulare le note di sintesi, potrebbe fornire interpretazioni formalmente irrilevanti ma sostanzialmente significative quanto alla successiva applicazione dei testi normativi. Si associa la senatrice DENTAMARO, che inoltre considera la disposizione in esame come un incentivo alla cattiva legislazione, contraddittoria verso gli indirizzi in via di elaborazione in sede di revisione costituzionale, che postulano maggiore semplicità e trasparenza delle fonti normative. Il senatore PELLEGRINO prospetta l'opportunità di impegnare il Governo, con un apposito ordine del giorno, a un uso molto limitativo della disposizione in esame, che ne prescriva l'esclusivo riferimento alla rubricazione dei commi. Secondo il senatore MAGNALBÒ, la disposizione in esame è destinata ad alimentare la cattiva qualità delle leggi e conferisce impropriamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una potestà interpretativa. D'altra parte, la discussione in corso conferma che una legislazione corretta e consapevole è quanto mai difficile da realizzare, a causa all'atteggiamento di chiusura dimostrato dalla maggioranza dinanzi a proposte di modifica che si propongono di correggere i difetti più macroscopici del testo in esame: annuncia quindi la sua intenzione di non partecipare ulteriormente ai lavori della Commissione. Il relatore VILLONE comprende le ragioni esposte dal senatore Magnalbò, ma ritiene possibile ottenere il risultato di correggere alcune contraddizioni anche attraverso modalità diverse dalla modifica testuale, che comporterebbe un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati; ritiene, comunque, che la qualità della legislazione può essere migliorata solo con una revisione complessiva del sistema di produzione normativa. L'emendamento 17.12 viene quindi ritirato dal senatore PELLEGRINO.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1034-B**Art. 2.**

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza», inserire le seguenti: «Quando la nascita avviene in uno stabilimento ospedaliero o in una casa di cura, essa viene considerata a tutti gli effetti di legge come avvenuta nel comune di residenza dei genitori».

2.1

PETRUCCI

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «magnetico», inserire le seguenti: «ed entro lo stesso termine sono abrogati i diritti per il rilascio dei seguenti documenti: carta d'identità, estratti e certificati di stato civile.»

2.5

SPERONI, TIRELLI

Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con l'entrata in vigore della nuova disciplina per il rilascio della carta d'identità, quest'ultima, unitamente agli altri documenti validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, nonché le relative istanze per il loro rilascio, sono obbligatoriamente esenti da bollo».

2.3

SPERONI, TIRELLI

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno».

2.2

SPERONI, TIRELLI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: «nonchè», fino a: «sanguigno», con le seguenti: «e il rilascio della stessa non è soggetto a tasse o imposte alcune. Sono fatti salvi i diritti di competenza comunale».

2.4

SPERONI, TIRELLI

Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«in modo tale che i registri dello stato civile siano tenuti in un unico originale e che la loro duplicazione sia effettuata anche con strumenti informatici a cura dell'amministrazione comunale competente».

2.6

SPERONI, TIRELLI

Art. 3.

Al comma 6, sostituire le parole da: «salvo deroghe», fino alla fine, con le seguenti: «Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale e il cinquanta per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».

3.4

SPERONI, TIRELLI

Al comma 6, sostituire le parole da: «salvo deroghe», fino alla fine, con le seguenti: «Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale e l'ottanta per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».

3.5

SPERONI, TIRELLI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo da: «salvo», fino alla fine, con il seguente: «e la domanda per l'ammissione agli stessi non è soggetta ad alcun tipo di tassa».

3.2

SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale e l'ottanta per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».

3.6

SPERONI, TIRELLI

Al comma 7, dopo le parole: «all'età», inserire il seguente periodo: «e sono soppresse le tasse richieste per l'ammissione a qualsiasi concorso pubblico o ad esame di Stato».

3.1

SPERONI, TIRELLI

Al comma 8, dopo le parole: «bandi di concorso», inserire la seguente: «non»; sopprimere le parole da: «e riservano», fino alla fine del comma.

3.3

SPERONI, TIRELLI

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica al momento della proclamazione degli eletti, nel cui verbale viene attestato l'avvenuto giuramento. Con il giuramento il Sindaco ed il presidente della provincia assumono le rispettive funzioni. Dal momento del giuramento il Sindaco assume anche le funzioni di Ufficiale di Governo. Il Presidente della Comunità montana assume le proprie funzioni con il giuramento dinanzi al Consiglio dell'ente nella stessa seduta in cui è eletto. Il Segretario dà atto nella deliberazione dell'avvenuto giuramento”».

4.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione», sopprimere la parola: «italiana», e prima della parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «lo Statuto comunale e». Al comma 2, sostituire le parole da: «tricolore» fino a: «del comune», con le seguenti: «con i colori e lo stemma comunale previsti dallo Statuto».

4.2

SPERONI, TIRELLI

Art. 6.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie».

6.3

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

6.5 (Identico all'em. 6.3)

SPERONI, TIRELLI

Al comma 10, sopprimere il capoverso 3.

6.1

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 13.

6.4

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Al comma 17, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonchè i dipendenti di cui al presente comma anche se sprovvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente».

6.2

LUBRANO DI RICCO

Art. 9.

Al comma 2, dopo le parole: «Conferenza Stato-Città e autonomie locali», inserire le seguenti: «integrata dal Presidente dell'UNCCEM e da almeno tre rappresentanti delle Comunità montane designati dall'UNCCEM».

9.1

GUBERT

Art. 12.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

12.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 16.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Lo Stato corrisponde a regioni e province autonome il corrispettivo per tale funzione aggiuntiva dei difensori civici, da definirsi con apposita convenzione».

16.1

GUBERT

Art. 17.

Sopprimere il comma 3.

17.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, capoverso 2, dopo la parola: «i rappresentanti della maggioranza», inserire le seguenti: «dei due terzi».

17.31

GUBERT

Sopprimere il comma 7.

17.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 27, primo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con l'altra «sessanta».

17.10

PELLEGRINO

Sopprimere il comma 28.

17.13

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Stralciare il comma 28.

17.11

PELLEGRINO

Stralciare il comma 29.

17.12

PELLEGRINO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

124^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C02^a, 0039^o)

La senatrice SALVATO chiede che si proceda ad una più precisa definizione del calendario dei lavori della Commissione, al fine di dar modo a ciascun componente di conoscere preventivamente quali argomenti, tra i molti indicati, la Commissione è chiamata effettivamente a trattare. Fa presente che il termine per gli emendamenti al disegno di legge n.211, recante l'abolizione della pena dell'ergastolo, è scaduto nella giornata di ieri e chiede, pertanto, che si fissi una seduta precisa nella quale il provvedimento verrà trattato.

Il presidente CIRAMI condivide le esigenze espresse dalla senatrice Salvato, rilevando, tuttavia, che l'elevato numero dei disegni di legge inseriti nell'ordine del giorno della Commissione è inteso a far sì che la Commissione possa trattare, anche nell'assenza eventuale dei relatori di alcuni provvedimenti, gli altri disegni di legge per i quali vi è la presenza dei relatori. Per quanto attiene al disegno di legge n.211, recante l'abolizione della pena dell'ergastolo, auspica una trattazione nel corso della prossima settimana ed assicura che si attiverà in tal senso in sede di Ufficio di presidenza. Fa, infine, presente come la Commissione abbia, negli ultimi tempi, lavorato a ritmo intenso e serrato.

La senatrice SCOPELLITI, aderisce alle considerazioni svolte dalla senatrice Salvato e rileva come l'elevato numero dei disegni di legge inseriti all'ordine del giorno e la conseguente incertezza circa l'ordine del-

la loro trattazione, impedisce ai componenti della Commissione una adeguata preparazione preventiva sui singoli provvedimenti. Invita, pertanto, a limitare l'ordine del giorno a pochi e ben definiti disegni di legge.

Il senatore PELLICINI auspica che il disegno di legge n.211, recante l'abolizione della pena dell'ergastolo sia trattato prima del disegno di legge n.143, recante modificazioni all'articolo 241 del codice penale.

Il presidente CIRAMI fa presente che anche tale decisione rientra nelle competenze dell'Ufficio di presidenza.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità

(100) LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati

(1383) SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1435) SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione sulla professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa agli emendamenti riferiti al disegno di legge n.1799, assunto come testo base.

Sono presi in esame quelli all'articolo 8.

La senatrice SCOPELLITI fa presente che l'emendamento 8.1, da lei presentato, tende a sostituire il riferimento al consiglio giudiziario con quello ad una commissione esaminatrice e si correla con altri emendamenti agli articoli successivi, da lei stessa presentati. Chiede, pertanto, l'accantonamento sia dell'emendamento 8.1, che degli emendamenti 8.7, 8.8, 9.1, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12, 9.13, 10.1, 10.3, 10.4, 11.2, 11.4.

Conviene la Commissione.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 8.2.

La presentatrice SCOPELLITI sottolinea come esso sia volto ad abolire, tra gli elementi di valutazione sottoposti al consiglio giudiziario,

la relazione del magistrato sul lavoro svolto. Tale relazione, infatti, provenendo dallo stesso magistrato, non costituisce un elemento di valutazione obiettivo.

Il senatore RUSSO rileva come, nel sistema dell'articolo 8 all'esame, la relazione sia soltanto uno degli elementi acquisiti dal consiglio giudiziario ed abbia una sua ragionevolezza nel contesto della valutazione complessiva da compiersi sull'attività svolta dal magistrato.

Anche il presidente CIRAMI osserva che l'autorelazione del magistrato si risolve in un'elencazione di atti e provvedimenti e può essere utilizzata per mettere nella necessaria evidenza importanti attività svolte dal magistrato, ma non suffragabili da idonea documentazione scritta.

Il senatore VALENTINO conviene sul rilievo che la relazione del magistrato è soltanto una fase del provvedimento di valutazione, con la quale si dà la possibilità al soggetto che deve essere valutato di fornire all'organo valutante tutte le proprie deduzioni in merito. Invita, pertanto, la senatrice Scopelliti a ritirare dell'emendamento.

La senatrice SCOPELLITI ritira, quindi, l'emendamento 8.2.

Il presidente CIRAMI illustra l'emendamento 8.3 e fa presente che esso è inteso a superare l'esistenza di altre valutazioni, nel sistema previsto dal provvedimento all'esame, che non avvengono con cadenza quadriennale.

Il relatore FASSONE conviene con le motivazioni sottese all'emendamento all'esame, ma rileva che, con riferimento alla prima valutazione alla quale il magistrato è sottoposto, non è ipotizzabile un periodo che segua una precedente valutazione. Propone, pertanto, una riformulazione dell'emendamento (8.3-nuovo testo).

Con il parere favorevole del GOVERNO l'emendamento 8.3 (nuovo testo) è accolto.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 8.4.

Il presidente CIRAMI, che ne è il presentatore, rileva che l'emendamento sostituendo la parola «atti» con la parola «attività» – è inteso a far sì che il consiglio giudiziario possa acquisire alla propria valutazione anche quegli aspetti del lavoro svolto dal magistrato, quali la partecipazione alle udienze o ad alcuni atti investigativi, che non trovano immediata estrinsecazione in un atto scritto.

Il senatore VALENTINO condivide l'emendamento all'esame.

Si associa il senatore BERTONI.

Il relatore FASSONE è favorevole allo spirito dell'emendamento, ma esprime qualche perplessità circa il coordinamento della modifica da esso proposta con il tessuto linguistico dell'articolo oggetto d'esame. Infatti, nella lettera *a*) dell'articolo 8, gli atti e i provvedimenti sono correlati al verbo esaminare, che male si riferirebbe al termine attività. Inoltre, le finalità perseguite dall'emendamento 8.4 sono raggiungibili sulla base di quanto già dispone la lettera *a*), nella parte in cui consente al magistrato di inserire nella relazione quant'altro egli ritenga utile.

Anche il sottosegretario AYALA, concordando con il relatore, ritiene non necessario l'emendamento, pur condividendone lo spirito.

Aderiscono alle osservazioni del relatore i senatori RUSSO e VALENTINO.

Il presidente CIRAMI ritira, quindi, l'emendamento 8.4.

Nell'assenza della presentatrice Scopelliti, il senatore PASTORE fa proprio e contestualmente ritira l'emendamento 8.5. Fa proprio anche l'emendamento 8.6, inteso ad abrogare la lettera *d*) dell'articolo 8, che prescrive l'acquisizione delle notizie relative agli incarichi extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo preso in considerazione, tra gli elementi di valutazione.

Il senatore RUSSO sottolinea che il riferimento agli incarichi extragiudiziari svolti costituisca un opportuno elemento nel procedimento di valutazione complessiva del lavoro svolto dal magistrato.

Il senatore PASTORE rileva che la relazione prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 8 già comprende la possibilità di indicare gli incarichi extragiudiziari svolti e, pertanto, non vi è necessità della successiva previsione contenuta nella lettera *d*).

Si esprimono in senso contrario all'emendamento il senatore BATTAGLIA ed il presidente CIRAMI, mentre il senatore VALENTINO esprime il dubbio che la previsione contenuta nella lettera *d*) sia già ricompresa nella previsione di cui alla lettera *a*).

Interviene la senatrice SALVATO, la quale rileva come la lettera *d*) all'esame renda l'acquisizione delle notizie relative agli incarichi extragiudiziari oggetto di un preciso obbligo del consiglio giudiziario e non di una facoltà del magistrato, esercitabile nell'ambito della relazione prevista dalla lettera *a*).

Aderiscono alle considerazioni della senatrice Salvato il senatore VALENTINO e il senatore PASTORE, il quale ritira l'emendamento 8.6.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

L'emendamento 9.2 è dichiarato decaduto per assenza della presentatrice, senatrice Scopelliti.

Senza dibattito sono, quindi, accolti gli emendamenti 9.3 e 9.6, dopo che il presidente CIRAMI ha dichiarato di apporre a quest'ultimo la propria firma.

Il presidente CIRAMI illustra, poi, l'emendamento 9.7 chiarendo che esso si propone di accelerare le procedure di valutazione di professionalità nella fase presso il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il relatore FASSONE, pur essendo favorevole allo spirito dell'emendamento rileva come il termine di centottanta giorni sia volto anche a mettere a disposizione un più ampio turno di tempo tenendo conto soprattutto del carico di lavoro che comunque grava sul Consiglio superiore della magistratura. Non sarebbe tuttavia contrario ad una ipotesi intermedia diretta a prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le osservazioni del consiglio giudiziario, definisca il ricorso entro centoventi giorni in luogo dei centottanta proposti dal provvedimento in esame.

Il presidente CIRAMI sottolinea che alla base della proposta vi è soprattutto l'intendimento di evitare il ripetersi di ben note situazioni in cui strumentalmente le procedure di avanzamento sono state ritardate per impedire a taluni magistrati di partecipare tempestivamente ai concorsi in svolgimento.

Intervenendo nuovamente, il relatore FASSONE chiarisce che l'ipotesi di cui al comma 6 non rientra propriamente nella casistica citata dal presidente Cirami, atteso che il giudizio che il Consiglio superiore dovrebbe rendere nei centottanta giorni previsti è comunque un giudizio favorevole. In caso contrario, infatti, si verserebbe nella ipotesi prevista dal successivo comma 9.

Dopo interventi del presidente CIRAMI e del sottosegretario AYALA, favorevoli alla riduzione a centoventi del termine di centottanta giorni, l'emendamento 9.7 è accolto con tale modifica.

L'emendamento 9.8 viene illustrato dal presentatore, relatore FASSONE, il quale sottolinea come la sostituzione del parere con la forma della delibera tenda a rendere omogenea la dizione del comma 6 con quella dei precedenti commi 4 e 5.

L'emendamento è, quindi, accolto senza dibattito.

L'emendamento 9.9 è fatto proprio dal senatore VALENTINO che esprime perplessità sul mantenimento del comma 7 sembrandogli non comprensibile che il Consiglio superiore della magistratura debba indicare i criteri al consiglio giudiziario per le valutazioni da quest'ultimo operate.

Sul rapporto fra il contenuto del comma 7 e l'articolo 19, dal medesimo richiamato, segue un dibattito cui partecipano i senatori RUSSO, il quale rileva come il comma 7 debba essere letto unitamente al disposto del precedente comma 4; il presidente CIRAMI il quale fa osservare che il medesimo comma 4 esclude la valutazione del consiglio giudiziario per i magistrati della Corte di cassazione della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche; del sottosegretario AYALA il quale chiarisce che altro è la predisposizione dei criteri sulla base dei quali i consigli giudiziari debbano esprimersi, come previsto dal comma 2 dell'articolo 19, ed altro è, invece, l'attività di verifica della corrispondenza dell'operato dei consigli giudiziari ai criteri medesimi; BERTONI che sottolinea l'esigenza di meglio approfondire il contenuto del comma 7 e nuovamente del presidente CIRAMI, il quale propone di far confluire i commi 5 e 6 nel comma 4.

Attesi i concomitanti impegni dell'Assemblea, il presidente CIRAMI rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1799**Art. 8.**

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

8.1 SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.2 SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel quadriennio» con le altre: «nel periodo successivo alla precedente valutazione».

8.3 CIRAMI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel quadriennio» con le altre: «nel periodo oggetto di valutazione».

8.3 (Nuovo testo) FASSONE

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «atti» con l'altra: «attività».

8.4 CIRAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5 SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.6 SCOPELLITI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

8.7

SCOPELLITI

Al comma 2, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

8.8

SCOPELLITI

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

9.1

SCOPELLITI

Sopprimere il comma 4.

9.2

SCOPELLITI

Al comma 4, dopo la parola: «valutazioni» aggiungere le seguenti: «di attitudine e» sia al primo rigo che all'undicesimo rigo.

9.3

CIRAMI

Al comma 4, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

9.4

SCOPELLITI

Al comma 6, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

9.5

SCOPELLITI

Al comma 6, sostituire le parole: «definisce il ricorso» con le altre: «decide sul ricorso».

9.6

FASSONE

Al comma 6, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

9.7

CIRAMI

Al comma 6, sostituire le parole: «il parere» con le altre: «la delibera».

9.8

FASSONE

Sopprimere il comma 7.

9.9

SCOPELLITI

Al comma 7, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

9.10

SCOPELLITI

Al comma 9, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

9.12

SCOPELLITI

Sostituire nel titolo, le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

9.13

SCOPELLITI

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

10.1

SCOPELLITI

All'ultimo comma, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

10.3

SCOPELLITI

Nel titolo, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

10.4

SCOPELLITI

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

11.2

SCOPELLITI

Al comma 4, sostituire le parole: «consiglio giudiziario» con le altre: «commissione esaminatrice».

11.4

SCOPELLITI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

57^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,05.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**(A008 000, C04^a, 0001^o)

Il presidente GUALTIERI informa che, a seguito di accordi intercorsi in uno scambio di lettere con le Presidenze di Camera e Senato, gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni Affari esteri e Difesa dei due rami del Parlamento si sono riuniti il 29 e il 30 aprile scorsi per definire procedure idonee a fornire al Parlamento informazioni costanti sulla missione in Albania. La posizione prevalsa è nel senso di attribuire a tale sede quadrangolare un carattere eccezionale, al fine di evitare di espropriare gli altri membri del Parlamento di una sede di dibattito e di espressione di indirizzo politico, considerata anche la mancanza di procedure che permettano determinazioni bicamerali. Si è ritenuto inoltre opportuno ricorrere alla riunione delle Commissioni congiunte esteri e difesa dei due rami del Parlamento soltanto per casi di eccezionale gravità; mentre è stato deciso di procedere in modo alternato presso i due rami del Parlamento all'audizione dei Ministri competenti e dei funzionari responsabili della missione in Albania. Inoltre, per ovviare alla dispersione delle informazioni, è stato convenuto che il Governo farà pervenire con cadenze bisettimanali agli Uffici di Segreteria delle Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento le relazioni sulla missione, redatte per il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che saranno divulgate ai componenti delle suddette Commissioni, come pure documenti giornalieri che saranno disponibili solo per la consultazione da parte degli stessi presso gli uffici di Segreteria delle Commissioni. Nel corso delle suddette riunioni il ministro della difesa Andreatta e il sottosegretario per gli affari esteri Toia

hanno consegnato due relazioni, l'una soltanto consultabile – perchè contiene notizie sulle regole di ingaggio che è bene non vengano divulgate – e l'altra invece che potrà essere distribuita ai componenti delle Commissioni esteri e difesa.

Il presidente Gualtieri rende noto inoltre che ieri ha avuto luogo un incontro tra i Presidenti delle Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento, nel corso del quale si è ipotizzato di avviare contatti per audizioni da svolgere nella sede quadrangolare degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, riguardanti il cancelliere Vranitzki e i rappresentanti dei Partiti politici albanesi.

Fa presente infine che il ministro Dini ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la quale si rende noto che il Governo albanese ha prospettato l'esigenza di evitare missioni di parlamentari italiani in Albania; ciò non toglie che le Commissioni difesa dei due rami del Parlamento possano comunque studiare la possibilità di effettuare una visita ai contingenti militari della Forza multinazionale impegnata in Albania.

IN SEDE REFERENTE

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore DE GUIDI, il quale ricorda preliminarmente che il Parlamento ha autorizzato a grande maggioranza la missione umanitaria in Albania: coerenza vuole che si sostenga concretamente l'iniziativa approvando il decreto-legge che dispone il suo finanziamento. Passa quindi a descrivere il contenuto del provvedimento che all'articolo 1, comma 1, autorizza la partecipazione di un contingente militare alla forza multinazionale di protezione allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e in particolare per garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari. Il comma 2 prevede poi la possibilità che enti, allo scopo convenzionati, possano essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania obiettori di coscienza che ne facciano richiesta; la loro utilizzazione dovrà avvenire limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal comando della Forza multinazionale.

L'articolo 2 prevede l'attribuzione del trattamento di missione all'estero al personale del contingente militare e al personale militare non inquadrato nel contingente ma impiegato all'estero per l'espletamento delle attività connesse con la missione albanese. L'articolo prevede inoltre il riconoscimento al personale, comunque impiegato in Albania, della copertura assicurativa prevista dalla legge n. 301 del 1982, dell'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata, dell'elargizione dell'indennizzo privilegiato aeronautico e dell'applicazione del codice penale militare di pace. Si prevede infine l'autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per il personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate e del personale dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri.

Il relatore prosegue osservando che l'articolo 3 prevede la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di mezzi e materiali ed autorizza altresì entro il limite di spesa di un miliardo l'effettuazione di interventi di manutenzione sulle unità navali di proprietà dello Stato albanese.

L'articolo 4 consente al Ministero della difesa il ricorso ad acquisti e lavori da eseguirsi anche in economia e l'articolo 5 detta prescrizioni per assicurare gli interventi umanitari. In particolare il Presidente del Consiglio, o su sua delega il Ministro per la solidarietà sociale, è deputato a promuovere e coordinare l'attività delle organizzazioni non governative e di volontariato; la spesa autorizzata per l'anno 1997 è di 10 miliardi di lire. Con il comma 3 del medesimo articolo il Ministero della sanità d'intesa con quello degli affari esteri, al fine di garantire l'assistenza sanitaria in Albania, può autorizzare gli enti sanitari pubblici e privati a collocare in aspettativa senza assegni proprio personale. Il comma 4 infine autorizza la spesa di 3 miliardi per l'anno 1997 per finanziare interventi a sostegno del proseguimento degli studi in Italia da parte di cittadini albanesi. L'articolo 6 è volto poi a modificare il decreto-legge n. 60 relativo alla regolamentazione dell'afflusso dei profughi.

Infine l'articolo 7 reca la copertura finanziaria. L'onere complessivo della missione è pari a lire 99 miliardi per i primi tre mesi, cui si provvede quanto a 65 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, quanto a 13 miliardi mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti in finanziaria relativi alla Presidenza del Consiglio e al Ministero della pubblica istruzione e per il restante onere attraverso una rimodulazione del bilancio del Ministero della difesa.

In conclusione il relatore auspica che la Commissione approvi in tempi brevi il provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA osserva che il Gruppo di Forza Italia ha fornito un contributo determinante per autorizzare la missione in Albania e quindi ora non può che condividere il provvedimento con cui essa viene finanziata. Tuttavia ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Governo sulle modalità di svolgimento della missione che stanno evidenziando un rapporto costo-efficacia davvero insoddisfacente. Se da un lato è comprensibile la prudenza del Governo in questa prima fase della operazione, è parimenti vero che i militari inviati in Albania dovranno pur essere impegnati per i compiti loro più propri. Sembra invece che il Governo voglia insistere in una direzione che pur mettendo a repentaglio vite umane non sortisce alcun utile risultato, poichè l'esodo degli albanesi non diminuisce e le forze politiche di quel paese non riescono a trovare un accordo per arrivare in tempi brevi alle elezioni.

Il presidente GUALTIERI fa presente che il decreto-legge in titolo prevede soltanto il finanziamento della missione già autorizzata dal Parlamento e che quindi egli non ritiene questa la sede per riesaminare la decisione assunta.

Il senatore MANCA replicando brevemente sostiene che anche la discussione del decreto-legge in titolo può essere un valido momento di riflessione sulla missione, proprio per sollecitare il Governo ad assumere interventi correttivi prima che possano accadere eventi drammatici.

Il senatore MANFREDI, pur concordando sull'impianto generale del decreto-legge, esprime perplessità sull'articolo 1, comma 1, poichè a suo avviso lo scopo primario della missione è garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari e che soltanto per via indiretta potrà quindi contribuire al ripristino della pacifica convivenza in Albania.

Rileva poi una sovrapposizione di finanziamenti per il lavoro straordinario tra l'articolo 2, comma 6 e l'articolo 6, comma 2, dichiarandosi nettamente contrario a stanziare quattro miliardi per il lavoro straordinario del personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate poichè essi già ricevono congrue indennità.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti.

Il senatore PALOMBO, dopo aver ringraziato il relatore per la chiara esposizione, manifesta la sua solidarietà e ammirazione per l'impegno e la professionalità che le Forze armate italiane stanno dimostrando in questa operazione umanitaria. Si augura comunque che l'intervento non duri più di tre mesi e che l'Italia si attivi affinché le forze politiche albanesi possano raggiungere un accordo per indire le elezioni politiche nel più breve tempo possibile. Critica poi il Governo per non aver posto in essere interventi adeguati a bloccare l'esodo degli albanesi; inoltre è ormai urgente trovare forme idonee per coadiuvare le autorità albanesi nella riorganizzazione delle forze di polizia. Qualora non si ottengano risultati soddisfacenti nei primi tre mesi di operazioni la sua parte politica non sarà più disponibile a sostenere la missione. In conclusione, nel rilevare che parte degli oneri dovrebbero essere posti anche a carico del Ministero degli interni, si associa alle affermazioni critiche del senatore Manfredi circa la spesa per il lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato presso le sale e le cellule operative.

Il senatore DOLAZZA sostiene che il Governo ha interesse a non ostacolare l'esodo degli albanesi verso l'Italia; infatti la loro sistemazione costituisce fonte di guadagno per le associazioni non governative e di volontariato cattoliche e non. Riguardo in particolare al contenuto del decreto-legge in titolo critica fortemente la disposizione che destina un miliardo di lire per la manutenzione delle fatiscenti imbarcazioni albanesi e chiede di conoscere quali siano le aziende interessate ai conseguenti appalti. Finalmente anche le forze della Destra si sono accorte che lo scopo della missione in Albania non è certo quello di impedire l'esodo degli albanesi ma soltanto quello di stanziare molti miliardi per interventi umanitari e nel settore scolastico dei quali non si comprende l'utilità. Occorre inoltre essere consapevoli che si stanno destinando soldi del contribuente per favorire una popolazione dedita anche alla produ-

zione di sostanze psicotrope e che, giunta in precedenti ondate in Italia, si è soltanto dedicata ad attività criminose o legate alla prostituzione.

Il senatore Dolazza prosegue ritenendo a sua volta immotivato lo stanziamento di quattro miliardi per il lavoro straordinario del personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate; sarebbe certo più opportuno destinare tali risorse a favore di coloro che in Albania rischiano la vita. In conclusione la sua parte politica si è espressa contro la missione in Albania e voterà contro anche il decreto-legge in titolo.

Il senatore ROBOL, nel ringraziare il relatore per la puntuale relazione, osserva che il decreto-legge in titolo è un atto dovuto poichè il Parlamento ha già autorizzato la missione in Albania ed anzi ritiene che l'opinione pubblica e la stampa italiane dovrebbero sostenere le forze impegnate in questa delicata operazione di *peace-keeping* proprio per contrastare un preoccupante clima anti italiano che sta montando in ambito ONU a causa dei provvedimenti di rimpatrio dei profughi albanesi.

Il senatore GUBERT ritiene si debba provvedere, in questa ovvero in altra sede legislativa, alla determinazione delle spese necessarie per finanziare i rapporti bilaterali Italia-Albania. Si mostra però alquanto perplesso nei confronti della norma, di cui all'articolo 5, comma 4, in forza della quale è stata autorizzata la spesa di 3 miliardi nell'anno in corso al fine di consentire il proseguimento degli studi a stranieri di cittadinanza albanese durante il loro soggiorno in Italia. Parimenti molto perplesso si dichiara in ordine alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 7, che utilizza la quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

Il senatore PELLICINI, indipendentemente da qualche perplessità già manifestata dai colleghi, come ad esempio sullo stanziamento di risorse per il rifacimento delle fatiscenti imbarcazioni albanesi approdate in Puglia, dichiara che per coerenza con la presa di posizione di chi si è dichiarato favorevole alla missione umanitaria, non si può votare contro il decreto-legge in titolo, giacchè attuativo della scelta di sostenere la Forza multinazionale. Sottolinea al contempo la necessità di garantire la difesa dei confini nazionali e l'opportunità di riaccompagnare in territorio albanese i numerosi profughi che periodicamente e continuamente giungono sulle coste italiane.

Il presidente GUALTIERI interviene brevemente per chiedere al rappresentante del Governo il significato e la portata esatti dell'articolo 3 (Cessioni di beni e servizi); per la precisione desidera sapere quali siano i mezzi, i materiali di consumo ed il supporto logistico che il Governo cederebbe a titolo gratuito alle autorità albanesi. Manifesta al contempo qualche perplessità in ordine alla previsione della riparazione delle navi albanesi, giacchè gli appare essere scelta poco conveniente sotto il profilo economico.

Il senatore LORETO, ringraziato il relatore De Guidi, evidenzia in primo luogo l'oscura la preziosa opera delle Forze armate, che non ha avuto ancora modo di manifestare in pieno la sua efficacia. Manifesta fiducia comunque per la formulazione adottata dal decreto-legge in ordine ai numerosi aspetti organizzativi, anche se riconosce essere non del tutto infondate talune delle obiezioni mosse al testo dell'articolato nel corso dell'odierno dibattito. Invita i colleghi a riflettere in modo approfondito sul senso di inutilità della missione, quale emerge talora all'interno dell'opinione pubblica: invita al contempo a riflettere sulla opportunità della missione stessa in ragione dei suoi costi. Conclude preannunciando voto favorevole al decreto-legge, pur bisognoso di correzioni in diversi punti.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare, come limite temporale per la presentazione degli emendamenti, venerdì 9 maggio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Replica il sottosegretario BRUTTI prendendo spunto dalla indiscutibile circostanza per cui il decreto-legge in titolo trae ragion d'essere dalla decisione del Governo e del Parlamento di costituire la Forza multinazionale di pace in Albania e di sostenere tutte le iniziative internazionali in favore di quel paese. Riconosce che effettivamente all'interno dell'articolato si possono ravvisare due tipi di norme, le une aventi una connessione diretta con l'intervento militare per il ripristino della pacifica e civile convivenza (come ad esempio gli articoli 1 e 2); le altre (come ad esempio l'articolo 3), vertenti su tematiche di più ampio respiro. Con riferimento all'osservazione del senatore Gualtieri riconosce che all'interno del menzionato articolo 3 la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi può apparire alquanto generica: tuttavia, difende tale formulazione giacché è il modo più efficace per favorire, di intesa con le autorità locali, la ricostituzione di una efficace forza di polizia.

Fa poi presente come non vi sia volontà alcuna di controllo dei territori, o tanto meno di occupazione militare dell'Albania, giacché 6.000 uomini sarebbero troppo pochi, e soprattutto perché, se vi fossero velezza in tal senso, ciò costituirebbe un passo indietro sul piano politico ed una sconfitta per la comunità internazionale, che deve invece finalizzare il suo impegno alla ricostituzione della pace interna.

Da ultimo, rileva esservi effettivamente una sfasatura temporale fra l'impegno e gli obiettivi realizzati dalle forze militari, da un lato, e, dall'altro, i ritardi nelle iniziative umanitarie e nelle azioni di riconciliazione politica di quel territorio. Da ultimo, difende la norma relativa al finanziamento degli studi universitari di cui all'articolo 5 ed auspica una approvazione in tempi brevi del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

59ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro CAVAZZUTI.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA***(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania**

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva prospettato l'esigenza di ottenere alcuni chiarimenti da parte del Tesoro con riferimento all'articolo 6. Fa presente inoltre che il Presidente del Senato ha inviato in data odierna una lettera al Presidente della Commissione Bilancio, nella quale informa di aver trasmesso al Presidente del Consiglio una missiva del Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia presso il Senato, concernente il finanziamento della missione italiana in Albania.

Il senatore VEGAS, con riferimento al contenuto della lettera testè citata, rammenta che nella seduta di ieri egli aveva già sollevato un problema di carattere procedurale circa la compatibilità dell'utilizzo della quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF (contenuto nel provvedimento in esame) e la mancata approvazione da parte dell'Assemblea del Senato di una risoluzione proposta dal Gruppo di Forza Italia con la quale si impegnava il Governo a destinare appunto una quota di tali risorse a finalità derivanti dalla crisi albanese. Ribadisce, pertanto, la proposta di rinviare l'esame del provvedimento, in considerazione dell'opportunità di ottenere i necessari chiarimenti da parte

della Presidenza del consiglio ai fini della valutazione della congruità della copertura finanziaria dello stesso.

Il relatore FERRANTE sottolinea che nella seduta di ieri il sottosegretario Brutti ha chiarito che la mancata approvazione della risoluzione ricordata dal senatore Vegas non può determinare effetti preclusivi rispetto alla modalità di copertura finanziaria del provvedimento in esame. Alla luce di tali considerazioni, egli ritiene che l'esame del provvedimento potrebbe essere proseguito, ottenendo dal rappresentante del Tesoro i chiarimenti richiesti con riguardo all'articolo 6. Non è, comunque, contrario ad un breve rinvio dell'esame finalizzato ad un maggior approfondimento dei vari aspetti relativi alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il presidente MORANDO, preso atto della comunicazione inviata dal Presidente del Senato, propone di rinviare l'esame del provvedimento, in considerazione dell'opportunità di acquisire da parte della Presidenza del Consiglio i necessari chiarimenti.

Conviene la Commissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

75^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2396) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ANGIUS fa presente che la 5^a Commissione esprimerà il parere sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea, in considerazione del fatto che il decreto-legge in scadenza è già stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea di questa settimana.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1, giudicando immotivata la determinazione del limite dei 500 milioni, oltre il quale i contribuenti non possono ottenere rimborsi di imposta per il 1997 tramite il conto fiscale. A suo parere, inoltre, tale limite non consente di ottenere quello snellimento delle procedure amministrative che il Governo intende conseguire. Rinuncia quindi ad illustrare tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

Si danno successivamente per illustrati gli emendamenti 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18 e 1.20.

Dopo che il presidente ANGIUS ha dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.1, posto ai voti, con il parere contrario del relatore Montagna e del sottosegretario Castellani, l'emendamento 1.2 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore MONTAGNA e del sottosegretario CASTELLANI, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Dopo che il presidente ANGIUS ha dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 1.8, il senatore ROSSI chiede la verifica del numero legale prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.9.

Il presidente ANGIUS constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 16,35).

Il presidente ANGIUS, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 del Regolamento, toglie la seduta avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 maggio, alle ore 9 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2396

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Sopprimere l'articolo.

1.2

ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Per l'anno 1997, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta senza alcun limite, prestando le garanzie previste dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 rapportate all'importo del rimborso richiesto».

1.3

ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.4

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «un miliardo».

1.5

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

1.6

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «800 milioni».

1.7

ROSSI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 e il comma 3.

1.8

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.9

ROSSI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale limite non si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso».

1.10

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, COSTA

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «limite» aggiungere la seguente: «non» e conseguentemente sopprimere la parola: «anche».

1.11

ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelli già parzialmente erogati».

1.12

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, COSTA

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il limite di lire 500 milioni non si applica a coloro che effettuano esportazioni superiori al 60 per cento del proprio volume di affari».

1.13

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il limite di lire 500 milioni non si applica agli esportatori abituali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.14

THALER AUSSERHOFER, COSTA

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale limite non è applicabile agli esportatori individuati dai criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.15

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, COSTA

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica agli esportatori abituali ai sensi della legge IVA».

1.16

ROSSI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica ai crediti derivanti dalle forniture effettuate nei confronti di esportatori abituali».

1.17

ROSSI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica a coloro i quali effettuano esportazioni superiori al 60 per cento del proprio volume di affari».

1.18

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, COSTA

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica a coloro che effettuano esportazioni superiori al 50 per cento del proprio volume di affari».

1.19

ROSSI

Sopprimere il comma 2.

1.20

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le richieste di rimborso inoltrate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti».

1.21

ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 134, concernente disposizioni in materia di rimborsi, sostituire alla lettera d) il n. 5 con il seguente:

“5) l'utilizzo del sistema bancario ovvero i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per i contribuenti che non si avvalgono della procedura sopra indicata”;

ed al n. 6) della stessa lettera, dopo le parole: “e per il sistema bancario” aggiungere le seguenti: “ovvero i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43”».

1.22

ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 134, concernente disposizioni in materia di rimborsi, sostituire alla lettera d) il n. 5 con il seguente:

“5) l'utilizzo del sistema bancario ovvero l'Ente Poste ed i concessionari della riscossione per i contribuenti che non si avvalgono della procedura sopra indicata”;

ed al n. 6) della stessa lettera, dopo le parole: “e per il sistema bancario” aggiungere le seguenti: “ovvero l'Ente Poste ed i concessionari della riscossione”».

1.23

ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 134, concernente disposizioni in materia di rimborsi, sostituire alla lettera d) il n. 5 con il seguente:

“5) l'utilizzo del sistema bancario ovvero l'Ente Poste per i contribuenti che non si avvalgono della procedura sopra indicata”;

ed al n. 6) della stessa lettera, dopo le parole: “e per il sistema bancario” aggiungere le seguenti: “ovvero l’Ente Poste”».

1.24

ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'utilizzazione del conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa ai contribuenti IVA ed ai sostituti di imposta, anche se non titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° luglio 1997».

1.25

ROSSI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

93^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1823) *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(1084) *BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità*

(1988) *LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

Il presidente BISCARDI informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto, nonché sugli emendamenti ad esso presentati; la Commissione bilancio, egli prosegue, ha invece finora espresso parere di nulla osta solo sul testo del Comitato ristretto, essendo attualmente in corso l'esame degli emendamenti. Propone pertanto di esaminare gli articoli, e i relativi emendamenti, che non comportino implicazioni finanziarie.

Conviene la Commissione.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 1.

Il senatore BERGONZI illustra anzitutto l'emendamento 1.1, volto a conferire un carattere di verifica più generale agli esami di Stato, pur senza richiamare il concetto di «maturità» che si è inteso espressamente superare. Egli illustra altresì l'emendamento 1.3, volto ad evitare che, una volta avviata l'autonomia scolastica, la terza prova scritta degli esami di Stato sia elaborata dalle singole scuole. Tale previsione compromette infatti, a suo giudizio, il mantenimento del valore legale del titolo di studi, mentre più opportune forme di verifica degli indirizzi specifici potrebbero essere individuate nell'ambito del colloquio orale.

Il senatore MANIS illustra l'emendamento 1.2, volto ad evitare che gli esami di Stato accertino solo la preparazione degli alunni, che di per sé compete di anno in anno ai consigli di classe. L'esame di Stato deve invece – a suo giudizio – verificare competenze più generali, relative alla capacità critica e alla competenza degli studenti.

La relatrice PAGANO ricorda che uno dei principi ispiratori del provvedimento è proprio quello di superare il concetto di «esami di maturità» per sostituirlo con quello di «esami conclusivi del ciclo di studi». A suo giudizio, l'emendamento 1.1 implica invece un ritorno al passato, attenuando la verifica degli obiettivi di carattere generale. Quanto all'emendamento 1.2, ella ritiene che la motivazione addotta dal presentatore, senatore Manis, contraddica la lettera dell'emendamento. Chiede pertanto chiarimenti al riguardo.

Quanto poi all'emendamento 1.3, ella ricorda che la questione della elaborazione della terza prova scritta è stata lungamente dibattuta in sede di Comitato ristretto, in seno al quale fu alla fine deciso di attribuirne per il momento la competenza al Ministero, in attesa della piena realizzazione dell'autonomia scolastica. In seguito, detta competenza dovrà essere attribuita ai singoli istituti, al fine di corrispondere pienamente all'esigenza di individuare un adeguato momento di verifica degli indirizzi specifici di ciascun istituto. La parità di trattamento degli esaminandi è d'altronde salvaguardata, prosegue la relatrice, dalla uniformità delle procedure di esame e dalla presenza di membri esterni nelle commissioni d'esame. Nè può essere dimenticato che anche attualmente la diversa composizione delle commissioni implica diverse modalità di svolgimento e di valutazione delle prove orali. Ella invita pertanto ad una maggiore riflessione sul punto, evidenziando i rischi di un rinnovato centralismo, contraddittorio rispetto al processo autonomistico.

Per una precisazione, riprende brevemente la parola il senatore MANIS, il quale chiarisce che l'emendamento 1.2 è volto a consentire l'accertamento dell'acquisizione, da parte degli alunni, dei contenuti di base del ciclo scolastico seguito, al di là della valutazione delle specifiche prove di esame.

Il sottosegretario SOLIANI ritiene che il concetto di «preparazione» degli alunni sia il più coerente con l'impostazione del provvedimento. Si esprime poi in senso contrario all'emendamento 1.3, ricordando

che già attualmente i colloqui orali sono svolti con modalità diverse da commissione a commissione e che, con la realizzazione dell'autonomia, dovranno essere a maggior ragione lasciati più ampi margini di discrezionalità alle singole istituzioni scolastiche.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore BRIGNONE, il quale paventa il rischio di una proliferazione di ricorsi, in caso di dicotomia tra definizione legislativa delle finalità ed effettiva conduzione degli esami. Egli ritiene pertanto preferibile mantenere il testo del comma 1 dell'articolo 1 così come elaborato dal Comitato ristretto, ovvero procedere ad una sua riformulazione ben più ampia di quella indicata dagli emendamenti 1.1 e 1.2. Preannuncia poi voto contrario sull'emendamento 1.3.

Anche il senatore MONTICONE si esprime a favore del mantenimento del comma 1 dell'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto. qualora si intendesse accogliere le indicazioni dell'emendamento 1.1, ne suggerisce peraltro una riformulazione nel senso di aggiungere la proposizione indicata al termine del primo periodo.

Il senatore BEVILACQUA ritiene che gli emendamenti 1.1 e 1.2, al di là delle buone intenzioni dei rispettivi presentatori, rischiano di creare maggiore confusione. Egli si esprime quindi in senso contrario a qualunque modifica del comma 1. Quanto all'emendamento 1.3, esprimendo una posizione personale condivisa tuttavia anche dal senatore Marri, egli si dichiara decisamente contrario, ritenendo che la elaborazione della terza prova scritta da parte delle istituzioni scolastiche dopo l'avvio del processo autonomistico sia coerente con l'obiettivo da lui condiviso di giungere all'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Interviene quindi il senatore BRIENZA, esprimendosi a sua volta a favore del mantenimento del comma 1 dell'articolo 1 nel testo predisposto dal Comitato ristretto. In via subordinata, al fine di recepire le indicazioni degli emendamenti 1.1 e 1.2, suggerisce una mediazione consistente nell'inserire dopo le parole: «come fine» le seguenti: «la valutazione globale della maturità,». Egli si esprime poi in senso nettamente contrario all'emendamento 1.3, condividendo a sua volta la prospettiva della abolizione del valore legale del titolo di studio.

A giudizio del senatore MASULLO, infine, il testo del Comitato ristretto risulta di univoca interpretazione e già fin troppo dettagliato. Ritiene quindi inopportuno appesantirlo con ulteriori precisazioni.

Sulla base degli orientamenti emersi dalle dichiarazioni di voto, la RELATRICE invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore BERGONZI dichiara di mantenere l'emendamento 1.1, a suo giudizio volto non già ad introdurre un'inutile ulteriore precisazio-

ne, bensì a modificare nella sostanza la natura degli esami di Stato. Si dichiara tuttavia disponibile a riformularlo nel senso suggerito dal senatore Monticone e presenta conseguentemente l'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Anche su tale riformulazione la relatrice PAGANO e il sottosegretario SOLIANI esprimono parere contrario.

L'emendamento 1.1 (nuovo testo) è infine posto ai voti e respinto.

Anche il senatore MANIS dichiara di non ritirare il proprio emendamento 1.2, essendo disponibile al ritiro solo nel caso in cui si fosse pervenuti ad una diversa formulazione che ne salvaguardasse comunque lo spirito.

L'emendamento 1.2 è quindi posto ai voti e respinto, così come, con separata votazione, l'emendamento 1.3.

La Commissione accoglie invece a maggioranza l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto, previa dichiarazione di astensione dei senatori BEVILACQUA (a nome del Gruppo di Alleanza nazionale) e MANIS (a nome del Gruppo di Forza Italia).

Si passa all'articolo 2.

Il senatore MANIS illustra congiuntamente gli emendamenti 2.1, 2.6 e 2.7, volti in parte a realizzare il dettato dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata e, in parte, a contrastare il deplorable fenomeno dei «diplomifici».

A tali emendamenti dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori MARRI e BEVILACQUA.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 2.2, chiarendo che esso si ispira ai corsi serali per lavoratori svolti da istituti statali, che spesso non funzionano in modo completo per tutto il quinquennio.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 2.3, che si prefigge finalità analoghe all'emendamento 2.1. Egli si dichiara peraltro disponibile ad eventuali riformulazioni, se quella attuale non garantisce sufficienti margini di certezza.

In assenza del presentatore, senatore Ronconi, il senatore BRIENZA fa propri gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.8. Egli ritira tuttavia i primi due, coincidenti – rispettivamente – con il secondo periodo dell'emendamento 2.1 e con il 2.6; mantiene invece l'emendamento 2.8, che dà per illustrato.

La relatrice PAGANO ricorda che il provvedimento in esame realizza un difficile equilibrio tra diverse esigenze e, in particolare, tra quella di un maggiore rigore tanto nelle scuole statali tanto in quelle non statali e quella di una diversa composizione delle commissioni d'esame. Le proposte emendative formulate all'articolo 2 devono pertanto essere valutate tenendo conto di tale equilibrio, pur con la piena disponibilità nella ricerca di una formulazione che, senza penalizzare le scuole private di qualità, contrasti tuttavia il fenomeno dei «diplofici».

Quanto al merito dei singoli emendamenti, ella rinviene una contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'emendamento 2.1 che, per un verso, appare più «morbido» del testo del Comitato ristretto, eliminando il requisito della completezza del corso di studi e, per altro verso, introduce elementi di rigidità, precludendo l'ammissione in qualità di alunni interni agli studenti che abbiano perso più di 50 giorni di lezioni. Con ciò si rischia infatti di penalizzare coloro che siano stati assenti per motivi di salute; nè è d'altronde ben chiaro se l'assenza da scuola per 50 giorni debba intendersi nel corso dell'ultimo anno ovvero nell'intero ciclo di studi. Risultati analoghi allo spirito dell'emendamento potrebbero invece essere raggiunti, ella prosegue, attraverso la previsione di una riduzione del credito scolastico in caso di assenze ingiustificate protratte oltre un certo periodo.

Quanto agli emendamenti 2.2 e 2.3, ella ritiene possibile raggiungere una formulazione unitaria.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani, alle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER IL
DISEGNO DI LEGGE N. 1823**

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «hanno come fine» inserire le seguenti: «la valutazione globale del profilo culturale e delle capacità critiche insieme con».

1.1

BERGONZI

Al comma 1, dopo le parole: «indirizzo di studi» inserire le seguenti: «nel contesto di una valutazione globale del profilo culturale e delle capacità critiche».

1.1 (Nuovo testo)

BERGONZI

Al comma 1, sostituire le parole: «della preparazione» con le seguenti: «delle conoscenze e competenze».

1.2

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «fino alla piena attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.3

BERGONZI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5. Gli alunni interni che abbiano perso per qualsiasi motivo più di 50 giorni di frequenza delle lezioni possono sostenere l'esame di Stato solo in qualità di candidati privatisti».

2.1

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «corso di studi che funzionino» inserire le seguenti: «per almeno tre classi del corso quinquennale».

2.2

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in modo completo» con le seguenti: «per un triennio».

2.3

RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli alunni interni che abbiano perso per qualsiasi motivo più di 50 giorni di frequenza delle lezioni possono sostenere l'esame di Stato solo in qualità di candidati privatisti».

2.4

RONCONI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «conseguita in un istituto statale».

2.5

RONCONI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «conseguita in un istituto statale».

2.6

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si tiene conto anche della formazione professionale eventualmente acquisita».

2.7

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto» con le seguenti: «se dalle prove emerge una valutazione sufficiente secondo i criteri adottati dal collegio dei docenti per valutare gli alunni interni negli scrutini finali. La commissione deve, inoltre, deliberare un giudizio di idoneità ad una delle classi per cui il candidato ha sostenuto l'esame».

2.8

RONCONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

87ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Dopo che il senatore CASTELLI ha dichiarato che non sussistono le condizioni per poter ritirare, in questa fase, i subemendamenti da lui fatti propri in una precedente seduta, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto postelegrafonici (n. 34)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L014 078, C08ª, 0007º)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto, signor Giovanni Ialongo, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto alla quale partecipano i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPI-

NELLI, CASTELLI, CÒ, DE CORATO, DIANA Lorenzo, ERROI, FALOMI, FIRRARELLO, LAURO, LO CURZIO, MEDURI, PAROLA, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 22 voti a favore ed 1 contrario.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 35)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0009ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto, comandante Tullio Tabani, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Il senatore CASTELLI avverte che non parteciperà alla votazione, ritenendo che la procedura per la nomina dei Presidenti delle Autorità portuali non appare rispettosa delle prerogative delle autonomie locali.

Successivamente, intervengono per dichiarazione di voto contrario i senatori BORNACIN e TERRACINI.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto alla quale partecipano i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, CÒ, DE CORATO, DIANA Lorenzo, ERROI, FALOMI, FIRRARELLO, LAURO, LO CURZIO, MEDURI, PAROLA, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti a favore e 9 contrari.

Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (n. 85)

(Parere al Ministro delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R144 003, C08ª, 0001ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BALDINI prospetta l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento. Associandosi a tale richiesta, il senatore DE CORATO fa osservare che la omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, consenziente il Governo, ha richiesto una proroga di dieci giorni per l'emissione del parere.

Il senatore ROGNONI si pronuncia contro la proposta di rinvio, ricordando che il termine è fissato dalla legge e pertanto la non espressio-

ne del parere in questa seduta avrebbe il solo effetto di consentire al Governo di procedere senz'altro nella emanazione del regolamento.

Il senatore LAURO osserva che il Governo ha varato un decreto-legge volto a recepire la direttiva comunitaria 96/2. Ritiene pertanto che non si possa esprimere il parere senza prima aver esaminato il decreto in questione.

Il presidente PETRUCCIOLI fa notare al senatore LAURO che il decreto-legge è volto a recepire la direttiva 96/2, in quanto per tale recepimento è necessaria una norma di legge, senza la quale non è possibile procedere all'emanazione del regolamento attuativo.

Posta ai voti, la richiesta di rinvio risulta respinta.

Il relatore FALOMI sottopone alla Commissione un nuovo testo dello schema di parere da lui presentato nella seduta di ieri, che accoglie le osservazioni emerse dal dibattito ed è così formulato:

«L'8ª Commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni) esprime parere favorevole allo schema di regolamento proposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, formulando le seguenti osservazioni:

il regolamento è emanato secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Il Governo è quindi autorizzato ad adottare le norme necessarie per l'attuazione nel nostro ordinamento delle direttive 95/51 CE, 95/62 CE, 96/19 CE, con un procedimento che consente la semplice attuazione delle suddette direttive, nonchè l'introduzione di disposizioni integrative della disciplina comunitaria.

D'altra parte, con il decreto-legge n. 115 del 1997 è stata prevista l'attuazione, mediante lo stesso strumento di recepimento, della direttiva 96/2 CE, non contenuta tra quelle indicate nella delega dalla legge n. 650 del 1996. Cosicchè, secondo l'espressa disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 1997, lo stesso regolamento può ormai formare oggetto di un unico testo integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali, di licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione Europea.

Invita altresì il Governo ad approfondire i seguenti punti:

1. il decreto-legge n. 115 del 1997 prevede solo astrattamente la figura dell'autorizzazione generale e della licenza individuale, rinviando al regolamento per le norme di dettaglio. In realtà lo schema oggetto del parere di questa Commissione non contiene una compiuta disciplina dei due tipi di provvedimento, limitandosi a nominarli e a rinviarli genericamente.

mente allo schema della concessione e dell'autorizzazione. E se per le licenze individuali la disciplina è effettivamente rinvenibile in quella propria dell'istituto dell'autorizzazione, per le autorizzazioni generali, forma sconosciuta al nostro ordinamento, si pone un problema di tipizzazione che il testo del regolamento deve risolvere;

2. pur essendo condivisibile l'indicazione contenuta nello schema secondo cui la metodologia da adottare per la definizione delle condizioni economiche di interconnessione sia in una prima fase quella del "costo storico pieno", si ritiene che tale metodologia debba obbligatoriamente e gradualmente lasciare il passo al principio dei "costi prospettici incrementali di lungo periodo". Il regolamento dovrebbe prevedere che sia l'Autorità a definire i tempi e i modi per tale passaggio. È necessario, però, che il Regolamento stabilisca una data certa entro la quale l'Autorità concluda gli studi e le valutazioni tecniche del caso e fissi le modalità e le scadenze per passare alla metodologia dei "costi prospettici incrementali di lungo periodo";

3. lo schema di regolamento dovrebbe prevedere che le disposizioni previste per l'interconnessione abbiano efficacia anche nei confronti degli operatori ammessi alla sperimentazione;

4. lo schema non affronta il problema della titolarità delle tariffe per le comunicazioni originate da reti pubbliche. Si tratta di un tema di grande importanza soprattutto nella prospettiva della negoziazione e dell'orientamento ai costi delle condizioni di interconnessione. All'Autorità dovrebbe comunque essere affidato uno specifico potere di regolazione della materia che consenta una effettiva concorrenza;

5. L'Autorità deve perseguire l'obiettivo di un riequilibrio tariffario che consenta un orientamento delle tariffe ai costi. In questo quadro occorre che il Governo ponga la dovuta attenzione alla questione del canone di concessione pagato dall'operatore telefonico pubblico allo Stato, tenuto conto che le direttive europee prescrivono che tale canone faccia riferimento soltanto ai costi amministrativi del rilascio delle concessioni;

6. appare necessaria in ordine al tema della numerazione la definizione di tempi certi per l'attivazione dell'*easy access*, la funzione di selezione dell'operatore. Appare congruo dal punto di vista della predisposizione delle misure tecniche necessarie il termine di sei mesi dal compimento da parte dell'Autorità degli studi (previsto per il 31 dicembre 1997). Anche per l'introduzione della portabilità del numero potrebbe essere l'Autorità a fissare un termine più ravvicinato (2001) rispetto a quello attualmente previsto nello schema (2003);

7. il concetto di servizio universale contenuto nello schema appare più ampio (ad esempio per quel che riguarda i servizi di interesse pubblico) rispetto a quello che si sta definendo in sede comunitaria. Sarebbe sufficiente, per quanto riguarda i servizi di interesse pubblico, limitarsi a quelli relativi alla pubblica sicurezza e al soccorso. La sua definizione, che deve comunque tener conto degli orientamenti comunitari, potrebbe essere affidata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Sempre in tema di servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali dovrebbero

essere meglio precisati gli aspetti relativi all'individuazione dei soggetti che sono tenuti al loro finanziamento. In particolare si ritiene che al finanziamento relativo ai servizi di interesse pubblico nazionale come la difesa, la giustizia, l'istruzione e il governo, debba provvedere direttamente lo Stato;

8. nelle definizioni al punto q) sarebbe opportuno ricomprendere nel concetto di servizio di telecomunicazioni i servizi interattivi anche se relativi a prodotti audiovisivi, escludendo la radiodiffusione sonora e televisiva. All'Autorità dovrebbe spettare, in linea con gli orientamenti comunitari, il compito di definire quali servizi interattivi rientrano nel concetto di servizio di telecomunicazione;

9. Per quanto riguarda il periodo di validità delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali, tenuto conto degli orientamenti delle direttive comunitarie in materia, appare opportuno ampliare il termine di 15 anni previsto dal Regolamento al fine di consentire agli operatori di ammortizzare gli investimenti fatti;

10. Per quanto riguarda le licenze per i servizi operanti in base alla tecnologia DECT si sottolinea l'esigenza che tali servizi vengano forniti da una pluralità di operatori; che il rilascio delle licenze avvenga con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie; che le condizioni di interconnessione alla rete pubblica fissa siano basate su criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e che siano giustificate dal costo di fornitura del servizio di interconnessione; che non vi sia discriminazione tra tecnologie;

11. In materia di sanzioni è opportuno che il Regolamento preveda un meccanismo sanzionatorio più articolato. Occorre definire modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni, termini per le giustificazioni, interventi di diffida a cessare comportamenti illegittimi e una scala di sanzioni amministrative in rapporto alla gravità della violazione contestata e alla reiterazione dei comportamenti illegittimi. Occorre, inoltre, prevedere forme di tutela dell'utente su cui non possono gravare responsabilità degli operatori;

12. nello schema di regolamento non sono previste norme abrogative delle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni, soprattutto con riferimento a quelle del codice postale e delle telecomunicazioni. Una soluzione che avrebbe il pregio di essere conforme con gli orientamenti della dottrina costituzionale potrebbe essere quella di prevedere norme non esplicitamente abrogative, ma di cessazione degli effetti delle disposizioni contenute in fonti primarie e contrastanti con la disciplina del regolamento».

Il sottosegretario LAURIA si pronuncia favorevolmente sulle modifiche introdotte dal relatore.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore BALDINI (il quale peraltro dichiara di apprezzare il tentativo compiuto dal relatore di recepire parte degli orientamenti emersi nel dibattito) lo schema di parere, come sopra riformulato, viene approvato a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

82ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0036ª)

Il presidente SCIVOLETTO, nel sottolineare l'opportunità di accelerare i lavori del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge di riforma dell'AIMA, prospetta l'eventualità di sconvocare la seduta della Commissione (già convocata per domani) onde consentire una ulteriore riunione del Comitato ristretto per l'AIMA.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(139) PIATTI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(995) FUSILLO e BEDIN. – *Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1587) MELUZZI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(2076) BUCCI ed altri. – *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

(2133) CARCARINO e CRIPPA. – *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione delle quote latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che nella seduta del 29 aprile era iniziata l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge n. 1994, assunto come testo base dalla Commissione, pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa.

Il senatore FUSILLO illustra l'emendamento 2.34, cui aggiunge la sua firma il senatore CAMO, precisando che nei casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta è opportuno raddoppiare il termine previsto al comma 2; illustra altresì l'emendamento 2.35, cui aggiunge la sua firma il senatore CAMO, sottolineando che si intende così evitare di premiare le situazioni di esubero produttivo; dà quindi per illustrato l'emendamento 2.36.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, dato per illustrato l'emendamento 2.43, cui aggiunge la sua firma il senatore CAMO, e l'emendamento 2.42, si sofferma sull'emendamento 2.47 (illustrando anche il connesso emendamento 2.45), teso a prevedere la confluenza nel bacino regionale e delle province autonome delle quote non riattribuite ai sensi del comma 4; illustra quindi l'emendamento 2.46, di estremo rilievo in quanto sopprime il meccanismo di assegnazione delle quote nei primi tre periodi di applicazione, tenuto conto che dopo tale triennio dovrebbe entrare in vigore una diversa regolamentazione comunitaria e dando quindi per illustrato il connesso emendamento 2.44.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 2.20 e si sofferma in particolare sull'emendamento 2.21, con il quale vengono fissati indirizzi alle regioni, al fine di attribuire le quote di cui al comma 6 sulla base di precisi criteri di priorità (giovani agricoltori, zone montane e svantaggiate, produttori di latte integralmente destinato alla produzione di formaggi tipici e produttori che impiegano specie animali locali minacciate di estinzione), sottolineando che tali priorità sono tutte tutelate a livello comunitario. Illustra quindi l'emendamento 2.22, volto a precisare che il meccanismo di riattribuzione delle quote è applicabile solo fino ad integrale recupero della quota B tagliata; illustra quindi l'emendamento 2.40, volto a fissare il criterio della redistribuzione proporzionale delle quote incluse nei singoli bacini regionali, precisando altresì che l'emendamento 2.23 stabilisce la confluenza nella riserva nazionale delle quote illegittimamente assegnate, esplicitazione tanto più opportuna, a suo avviso, alla luce delle risultanze della Commissione di indagine.

Il senatore RECCIA illustra l'emendamento 2.28, volto a sostituire il criterio della titolarità delle quote con il ricorso allo strumento della concessione, più opportuno per tale fattispecie.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha sottolineato che nella relazione della Commissione governativa di indagine si farebbe riferimento allo strumento autorizzatorio, il senatore RECCIA illustra l'emendamento 2.29 (volto a far coincidere la data della riattribuzione delle quote re-

vocate con l'inizio della campagna produttiva) sottolineando che l'emendamento 2.30 (in ordine al quale la data deve intendersi riferita al 28 dicembre 1992) contiene un'opportuna precisazione normativa; dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.31e 2.26; quanto all'emendamento 2.27, ne sottolinea il particolare rilievo, in quanto limita ad un solo periodo il meccanismo di riattribuzione di cui al comma 6; precisa infine che l'emendamento 2.24 intende privilegiare, in caso di aumento dei quantitativi, i giovani e i piani di sviluppo già approvati e che l'emendamento 2.25 offre una soluzione equa, tenuto conto degli splafonamenti.

Il senatore MINARDO illustra l'emendamento 2.9, volto a disciplinare l'ipotesi della revoca da parte di entrambi gli enti competenti, in caso di duplice provvedimento; sottolinea quindi che gli emendamenti 2.8, 2.12 e 2.13 prevedono una migliore riformulazione delle disposizioni del disegno di legge; sottolinea poi che l'emendamento 2.10 prevede una opportuna precisazione per evitare sostanzialmente di premiare produttori da sanzionare e di spostare produzioni nelle regioni di superproduzione; illustra infine l'emendamento 2.11, aggiuntivo di una disposizione volta a privilegiare i produttori che si avvalgano di razze bovine in via di estinzione.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 2.37 e dà per illustrato l'emendamento 2.41, cui ha aggiunto la propria firma.

Il senatore RECCIA dà quindi per illustrato l'emendamento 2.38, cui ha aggiunto la propria firma.

Il senatore PREDA, dato per illustrato l'emendamento 2.39 (cui ha aggiunto la propria firma), illustra l'emendamento 2.14 (cui dichiara di aggiungere la propria firma), relativo alla attribuzione prioritaria di quote a produttori ubicati in comprensori omogenei per produzioni lattiero-casearie monotipiche.

Dopo che il senatore SARACCO ha dichiarato di aggiungere la propria firma a tale emendamento, il senatore PREDA illustra l'emendamento 2.33 (cui dichiara di aggiungere la propria firma anche il senatore FUSILLO) volto a inserire anche gli organismi cooperativi nelle consultazioni previste al comma 6; illustra quindi l'emendamento 2.32 (cui dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori BETTAMIO e FUSILLO) volto a prevedere una attribuzione prioritaria di quote per i produttori dei comprensori dei formaggi DOC monotipici.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il senatore FUSILLO dà per illustrato l'emendamento 2.0.1.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 2.0.2 (cui aggiunge la propria firma il senatore RECCIA), precisando che viene così definito il

quadro delle funzioni regionali e delle province autonome in materia di quote latte.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha sottolineato l'opportunità di un chiarimento in ordine ai bollettini di cui al comma 2 di tale emendamento, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUL CARBURANTE AGRICOLO PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLE

(A007 000, C09ª, 0037º)

Il senatore RECCIA, ricordato che con legge n. 77 del 1997 è stata abolita l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro delle imprese per i produttori agricoli di cui al quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sulla opportunità che sia tempestivamente adottato il decreto interministeriale previsto dal comma 177 dell'articolo 2 del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 (come successivamente modificato dal decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997), la cui adozione è indispensabile per rendere effettivamente operative le vigenti disposizioni in materia di requisiti per accedere alle esenzioni sul carburante per gli esercenti attività agricole.

Il PRESIDENTE relatore prospetta al senatore Reccia l'eventualità che in merito alla questione sollevata possa essere presentato uno strumento di sindacato ispettivo, da svolgere eventualmente in Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI E CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI RIFORMA DELL'AIMA

(A007 000, C09ª, 0036º)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, prevista per domani, giovedì 8 maggio alle ore 15, non avrà più luogo; avverte altresì che il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 141, 850, 1287, 1368, 1449, 1477 e 1480, di riforma dell'AIMA, è convocato domani, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 7 MAGGIO 1997

114ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(641) DANIELE GALDI: *Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali*

(1059) BORNACIN: *Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali*

(Seguito e rinvio dell'esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 20 marzo 1997.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che per la seduta odierna sostituirà il relatore, senatore Gruosso, questa settimana in congedo. Dà quindi lettura del parere, espresso ieri dalla Commissione bilancio, di nulla osta sui disegni di legge in titolo e sugli emendamenti – riferiti al disegno di legge n. 641, assunto come testo base – condizionato alla formulazione della clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario PIZZINATO riformula l'emendamento 4.1, nel senso indicato dal parere della Commissione bilancio. In relazione all'emendamento 1.1, del Governo, che fa decorrere la soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali dal 1 gennaio 1998, richiama l'attenzione sulla necessità di procedere, nel caso in cui l'emendamento stesso venga accolto, al coordinamento del testo.

Il PRESIDENTE, rilevato che con la riformulazione dell'emendamento 4.1 viene recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio, ritiene che vi sono le condizioni per richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante. Sottopone quindi la proposta alla Commissione, precisando che su di essa egli ha già acquisito l'assenso del senatore Grusso, da lui interpellato telefonicamente.

Si pronunciano a favore della proposta di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante i senatori MANZI, MONTAGNINO, DUVA, FILOGRANA, PELLELLA, ZANOLETTI e MULAS, ciascuno a nome dei rispettivi Gruppi politici.

Il PRESIDENTE si riserva di trasmettere la relativa richiesta al Presidente del Senato acquisito il parere dei rappresentanti dei Gruppi politici assenti alla seduta odierna, ove ricorra la condizione dell'unanimità prevista dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Il sottosegretario PIZZINATO si pronuncia a favore della proposta testè formulata dal Presidente e si riserva di far conoscere quanto prima l'avviso definitivo del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(663) SPECCHIA ed altri: Nuove norme per la disoccupazione giovanile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione il senatore SPECCHIA il quale, come primo firmatario del disegno di legge, ringrazia la Presidenza della Commissione per aver inserito all'ordine del giorno il provvedimento, che aveva già presentato nella passata legislatura e che ripropone ora, nella convinzione che il problema della disoccupazione involontaria, con particolare riferimento a quelle aree del paese, come il Mezzogiorno, dove i suoi livelli raggiungono punte drammatiche, richiede un impegno il più esteso possibile su tutti i possibili fronti in cui esso può essere aggredito. Per questo, nonostante il Parlamento sia già impegnato su altri provvedimenti che propongono misure analoghe, o comunque volte ad aumentare l'occupazione, egli insiste affinché la Commissione continui ad esaminare il disegno di legge in titolo – che propone misure di sostegno finanziario di carattere non assistenziale o clientelare, ma finalizzate ad esperienze formative anche presso le aziende – e lo approvi nel più breve tempo possibile, dichiarando la propria disponibilità a prendere in considerazione ogni modifica si volesse formulare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1698) *BONATESTA ed altri: Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) *MUNDI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) *MAGGI ed altri: Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) *VERALDI e MONTAGNINO: Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) *SERENA: Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione il senatore BONATESTA, il quale giudica precisa, puntuale e dettagliata la relazione svolta ieri dal sottosegretario Pizzinato che, con l'onestà intellettuale e la conoscenza dei problemi reali dei lavoratori che lo contraddistinguono, ha esplicitamente riconosciuto che gli ex ispettori del lavoro si trovano in una situazione di inquadramento anomalo se confrontato con le mansioni assegnate e i compiti effettivamente svolti, e che pertanto le loro rivendicazioni meritano attenta considerazione. Quella considerazione che ha spinto così tanti senatori di diverse parti politiche a presentare ben cinque disegni di legge sostanzialmente omogenei per dare una risposta di tipo legislativo alle giuste, legittime e pressanti rivendicazioni della categoria. Il Sottosegretario però, dopo questo primo riconoscimento, ha fatto presente che il Governo ritiene che la via legislativa non sia percorribile per sanare una situazione che lo stesso Governo ritiene dichiaratamente anomala, e propone pertanto la strada della contrattazione e la sede del rinnovo contrattuale di categoria. Il rappresentante del Governo però sa bene che rinviare l'inquadramento corretto del personale in questione al momento del rinnovo contrattuale significa non voler risolvere il problema, perlomeno in tempi brevi, così come non c'è stata la volontà di risolverlo nella passata legislatura. Il nuovo, giusto inquadramento degli ex ispettori del lavoro al livello loro spettante, infatti, comporta dei costi che non sono assolutamente compatibili con i margini entro cui deve muoversi il rinnovo contrattuale, margini che dovrebbero essere utilizzati per garantire giusti adeguamenti del livello retributivo e non per finanziare una riparazione di errore, che di questo in realtà si tratta. Il Governo dunque sembra orientato a non concedere agli ex ispettori del lavoro alcun rinnovo contrattuale, in cambio di qualcosa che già da molto tempo avrebbe dovuto essere loro riconosciuto: Alleanza nazionale non può essere d'accordo. La sua parte politica ritiene invece che sarà molto più semplice inserire automaticamente gli ispettori in una delle tre

aree professionali su cui si articolerà la nuova organizzazione ministeriale, come preannunciata ieri dal Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, se fin d'ora essi venissero subito inquadrati nella qualifica funzionale loro spettante. È per questo che la sua parte chiede che la Commissione continui ad esaminare i disegni di legge in titolo e si esprima favorevolmente, senza rinviare ancora una volta la decisione. Lo Stato, per uscire dalla gravissima crisi in cui versa, ha bisogno di fiducia, e Stato sono anche gli ispettori del lavoro e gli uffici del lavoro: perchè funzionino come dovrebbero occorre dar loro fiducia, in quello che sono e in quello che fanno, ma non è trattandoli come, ancora una volta, ci si propone di fare che essi potranno riacquistare fiducia nel loro lavoro.

Il senatore MANZI osserva che coesistono due problemi che vanno affrontati insieme, ma che non devono essere confusi: da una parte vi è il problema degli organici e dei mezzi ora assegnati agli uffici dell'Ispettorato, larghissimamente insufficienti e che devono quindi essere potenziati nell'interesse non solo dei lavoratori, ma dell'intera società che usufruisce dei loro servizi; dall'altro vi è il problema del riconoscimento del ruolo e dei compiti effettivamente svolti da parte degli ispettori e del riconoscimento dunque dei loro giustamente rivendicati diritti, problema quest'ultimo che va senza dubbio affrontato e risolto, ma nell'ambito di una ristrutturazione complessiva che consideri anche la prima questione. Per quanto riguarda la posizione illustrata dal senatore Bonatesta, osserva infine che si tratta di capire fino a che punto il Governo è sensibile a questi drammatici problemi e di sollecitarlo per accelerare al massimo i tempi.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI NN. 3-00856 E 3-00972

La senatrice PILONI e il presidente SMURAGLIA sollecitano, rispettivamente, le risposte alle interrogazioni nn. 3-00856 (già 4-04915) e 3-00972.

Il sottosegretario PIZZINATO prende atto delle sollecitazioni.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 641**Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Gli oneri derivanti all'Inps dall'attuazione della presente legge, da rimborsarsi da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazione, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al 1999. Agli stessi si provvede:

quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal 1998, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corrispondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 510 del 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 7 MAGGIO 1997

86^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(40) BERTONI e LORETO. – *Norme per il riordino della sanità militare*

(1591) DOLAZZA. – *Riordino della sanità militare*

(1595) MANFREDI ed altri. – *Norme per il riordino della sanità militare*
(Questione di competenza)

Il presidente CARELLA ricorda che in sede di ufficio di presidenza è stata rilevata la necessità di rivendicare la competenza primaria per l'esame dei disegni di legge in materia di riordino della sanità militare, in considerazione del fatto che le questioni ivi trattate coinvolgono direttamente funzioni e organizzazione del servizio sanitario nazionale. Chiede pertanto alla Commissione plenaria di pronunciarsi in merito alla eventuale richiesta di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

La Commissione concorda.

IN SEDE DELIBERANTE

(2335) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

– e della petizione n. 63 ad esso attinente

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il senatore RONCONI, illustrando gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.6, fa presente che l'obiettivo cui essi tendono, già preannunciato in sede di discussione generale, è di ammettere a risarcimento anche i dializzati che siano rimasti infetti da epatite o da HIV. A tale proposito dichiara quindi di concordare con l'emendamento 1.7 presentato dalla senatrice Bernasconi.

Il senatore TAROLLI, fa presente che l'emendamento 1.2 tende a rivalutare l'indennizzo non solo relativamente alla quota base, ma anche per la parte costituita dalla indennità integrativa speciale. Infatti è stato rilevato che la rivalutazione della sola quota base, come avviene attualmente, ha determinato una variazione assolutamente irrisoria dell'indennizzo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, l'oratore ricorda che la legge n. 210 prevede tre categorie di soggetti indennizzabili: coloro che sono rimasti contagiati in seguito a vaccinazioni obbligatorie, i contagiati da HIV a causa di trasfusioni ed infine pazienti con epatiti post trasfusionali. Il testo in esame tuttavia, essendo diretto soprattutto al risarcimento del danno provocato da vaccinazioni obbligatorie, lascia impregiudicato l'indennizzo per le altre categorie e quindi la proposta emendativa tende a colmare tale lacuna.

Infine, gli emendamenti 1.8 e 1.9, che vanno letti congiuntamente, tendono ad estendere la validità della normativa anche al 1998, indicando la copertura finanziaria dei relativi oneri recati.

Il senatore Tarolli conclude ricordando che il provvedimento è stato più volte esaminato dal Parlamento senza che la relativa normativa fosse varata definitivamente, a causa dei rilievi di carattere finanziario, deludendo in tal modo le aspettative di tanti soggetti colpiti da danno biologico.

La senatrice BERNASCONI, dando conto dell'emendamento 1.7 fa presente che dalla propria proposta indubbiamente derivano effetti sul regime transitorio e sul piano finanziario: ciò nonostante a suo avviso occorre porre in evidenza il grave problema di tutti quei soggetti dializzati che contraggono l'HIV o l'epatite a seguito di trapianto di organo o di esposizione in ambiente dialitico. Pertanto, riconoscendo la validità delle osservazioni formulate nella seduta di ieri dal sottosegretario Bettini Brandani in sede di replica, ritira l'emendamento 1.7 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato

considerato che,

le pratiche terapeutiche, oltre le trasfusioni di sangue e il trattamento con emoderivati, sono a rischio elevato di infezione da HIV e virus epatici,

ritenuto che,

queste pratiche terapeutiche riguardano in particolare i trattamenti dialitici e i trapianti,

invita il Governo a valutare, nella sede idonea, l'esigenza di inserire tra i soggetti beneficiari dell'indennizzo i pazienti dializzati e trapiantati».

Il senatore MONTELEONE fa presente che l'emendamento 1.10 corrisponde alla necessità di estendere anche al 1998 le disposizioni sugli indennizzi previste dal testo in esame, come rilevato in sede di discussione generale. A tal fine il successivo emendamento 1.11 propone che alla copertura dei relativi ulteriori oneri si provveda con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nella legge finanziaria del 1997.

La senatrice CASTELLANI illustra l'emendamento 1.12 che è dettato dall'esigenza di risolvere i numerosi casi di contenzioso che si sono verificati a causa del fatto che molti soggetti danneggiati non avevano contezza della normativa e pertanto non hanno potuto avanzare la richiesta di indennizzo. Conseguentemente l'emendamento 1.13 prevede che sia data la più ampia pubblicità alla normativa in esame in modo da evitare il rischio che essa non sia conosciuta, specie dai soggetti interessati.

Il senatore ROBERTO NAPOLI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8 e 1.9.

Il presidente CARELLA fa presente che la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente sul testo del disegno di legge in esame; quanto agli emendamenti, il parere è contrario sull'1.2, 1.3, 1.8, 1.9 e 1.12, mentre sui restanti emendamenti esaminati dalla 5^a Commissione il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In qualità di relatore del provvedimento il Presidente esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.12 e 1.13; sui restanti emendamenti il parere è invece contrario.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 (che comporterebbe la rivalutazione di due voci relative all'indennizzo con un indubbio aggravio di carattere finanziario), 1.3 (in quanto contrasta con il recente pronunciamento della Corte Costituzionale), 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12. Sugli emendamenti 1.8 e 1.9 si rimette alla Commissione, rilevando che viene coinvolta la competenza del Ministro delle finanze sulla quale naturalmente non può pronunciarsi. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.13 e dichiara di accettare l'ordine del giorno testè presentato dalla senatrice Bernasconi in sostituzione dell'emendamento 1.7 (che non viene votato dalla Commissione, non insistendovi la presentatrice).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Posti separatamente in votazione sono accolti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12, accogliendo infine l'emendamento 1.13.

Posto in votazione è quindi accolto l'articolo 1 come modificato. Con successiva votazione è poi accolto l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Roberto NAPOLI dichiara il voto a favore del Gruppo del Centro Cristiano democratico uniti sul provvedimento in esame che costituisce una risposta alle legittime aspettative di tanti pazienti danneggiati. Tuttavia esprime una forte riserva sul testo in quanto non prevede disposizioni per l'accertamento della responsabilità sia per l'immissione sul mercato di sostanze che possono causare infezioni sia degli operatori che non si attengono alle necessarie norme di sicurezza. Auspica quindi che il presente provvedimento non costituisca un precedente di diniego dello Stato del riconoscimento della risarcibilità di taluni eventi lesivi della salute.

Il senatore RONCONI, nel dichiarare il voto a favore del Gruppo dei Cristiani democratici uniti, annuncia che presenterà un proprio disegno di legge per dare una risposta al problema della risarcibilità del danno per i soggetti dializzati o trapiantati.

Il senatore TOMASSINI, esprimendo il voto a favore del Gruppo di Forza Italia, auspica che il provvedimento possa essere varato definitivamente in modo da corrispondere ad esigenze da lungo sentite. È comunque necessario aprire un dibattito per stabilire una normativa che precisi le responsabilità professionali ai fini della risarcibilità del danno biologico, e pertanto concorda con le osservazioni espresse in sede di replica dal sottosegretario Bettoni Brandani circa l'opportunità di distinguere il danno derivante da trattamenti sanitari obbligatori rispetto a quello dovuto a terapie indispensabili.

Il senatore DI ORIO dichiara il voto a favore del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo, osservando che il testo, già apprezzabile nella sua stesura originaria, è stato ulteriormente migliorato dagli emendamenti approvati dalla Commissione. Auspica infine che la normativa non abbia più carattere limitato nel tempo.

Il senatore ZILIO esprime il voto a favore del Gruppo del Partito popolare italiano sul testo che recepisce finalmente esigenze a lungo disattese, condividendo altresì l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Bernasconi.

Il senatore MANARA dichiara a nome della Lega Nord il voto favorevole sul disegno di legge nonostante esso costituisca un provvedimento tampone. Egli ne condivide infatti il principio ispiratore, ma non la limitata estensione temporale. Pertanto, richiamandosi alle osservazioni del sottosegretario Bettoni Brandani in merito alla distinzione delle possibili cause del danno biologico, auspica che si apra un ampio dibattito per varare una legge quadro in materia che soddisfi le varie esigenze prospettate.

Il senatore MONTELEONE dichiara di votare a favore del provvedimento, pur ribadendo le riserve già espresse in sede di discussione generale e auspicando pertanto che anche il Governo si impegni per un proficuo contributo nella definizione di una normativa quadro sul danno biologico.

Il senatore BRUNI dichiara a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sul disegno di legge che risulta a suo avviso migliorato in seguito all'approvazione degli emendamenti.

Il presidente CARELLA dichiara infine a nome del Gruppo dei Verdi il voto favorevole sul testo.

Il disegno di legge in titolo viene quindi posto ai voti nel suo complesso ed accolto dalla Commissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2335**Art. 1.**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tale indennizzo spetta altresì ai dializzati che anche a seguito di manipolazioni sono rimasti infetti da epatite o da HIV».

1.1

RONCONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «impiegati civili dello Stato», aggiungere le seguenti: «; l'indennizzo così determinato è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente comma provvede nella misura necessaria il Ministro delle finanze disponendo con proprio decreto ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

1.2

TAROLLI, MORANDO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «ai soggetti di cui al comma 1», con le seguenti: «ai soggetti di cui ai commi 1 e 2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente comma provvede nella misura necessaria il Ministro delle finanze disponendo con proprio decreto ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

1.3

TAROLLI, MORANDO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «n. 210», aggiungere le seguenti: «o dal comma 1-bis del presente articolo».

1.4

RONCONI

Al comma 5, dopo le parole «n. 210», aggiungere le seguenti: «e i dializzati di cui al comma 1-bis».

1.5

RONCONI

Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «e dal coniuge dei dializzati di cui al comma 1-bis».

1.6

RONCONI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I benefici sono estesi inoltre ai soggetti contagiati da HIV a seguito di trapianto d'organo o da esposizione in ambiente dialitico o che presentino patologia cronica da epatiti contratte in seguito a trapianto renale o attraverso la frequenza di un centro dialisi».

1.7

BERNASCONI

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente all'anno 1997».

1.8

TAROLLI, MORANDO

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 1997» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente comma provvede nella misura necessaria il Ministro delle finanze disponendo con proprio decreto ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

1.9

TAROLLI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «all'anno 1997» con le seguenti: «agli anni 1997 e 1998».

1.10

Carla CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla copertura degli oneri previsti per l'anno 1998 si provvede con apposito capitolo di spesa nella legge finanziaria del 1997».

1.11

Carla CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE

Al comma 9 sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».

1.12

Carla CASTELLANI, MONTELEONE, MARTELLI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli Assessorati alla sanità delle regioni tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio invalidi civili delle Prefetture e delle ASL, presso ogni caserma militare, presso gli uffici vaccinazioni delle ASL, presso tutti i nostri Consolati, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonchè nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero della sanità».

1.13

Carla CASTELLANI, MONTELEONE, MARTELLI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 7 MAGGIO 1997

99^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore CAPALDI esprime un giudizio favorevole sulle finalità di decentramento amministrativo perseguite dal disegno di legge in titolo, le cui modifiche all'operatività della pubblica amministrazione apporteranno sostanziali innovazioni anche all'utilizzo delle risorse impiegate per la salvaguardia ambientale; la Camera dei deputati ha però soppresso un'utile modalità di impiego di risorse umane anche a finalità ambientale, quali le disposizioni sul servizio militare sostitutivo, rinviando la materia alla disciplina complessiva della leva.

La materia di competenza, comunque, si incentra principalmente sull'articolo 17, che, nel ridisciplinare le conferenze di servizi, valorizza maggiormente al comma 2 il ruolo delle amministrazioni locali; peraltro, il comma 3 è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento nel senso di rendere a regime la previsione della conclusione del procedimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha assunto ormai un carattere ordinamentale che non soffre limiti nè eccezioni (in mancanza di una precedente valutazione di impatto ambientale negativa).

Ancor più innovativo, in rapporto alle materie di competenza della Commissione ambiente, è il testo dei successivi commi dell'articolo 17, con le seguenti previsioni: contestualità dell'esame di procedimenti amministrativi connessi; obbligo di ricorso alla conferenza di servizi per

opere superiori a 30 miliardi di lire in valore; estensione delle valutazioni di impatto ambientale ad opere ulteriori rispetto alle categorie cui attualmente si applicano; generalizzazione della disciplina introdotta a tutte le altre conferenze di servizi previste da altre leggi. È evidente l'interferenza tra tali previsioni e la disciplina dei disegni di legge A.S. nn. 64, 149 e 422, per cui le esigenze di coordinamento già evidenziate al termine dell'esame d'Assemblea alla Camera dei deputati richiederebbero una precisazione da parte del Governo.

Il sottosegretario ZOPPI ricorda che il ministro Bassanini ha tenuto, al termine dell'esame all'altro ramo del Parlamento, un intervento in cui ha ammesso la possibilità di correttivi da parte di provvedimenti *in itinere*, allo scopo di garantire il coordinamento del contenuto dell'articolo 17 con i profili di merito dei procedimenti amministrativi da esso trattati sotto il profilo metodologico.

Il senatore BORTOLOTTI dichiara, in discussione generale, che il comma 4 dell'articolo 17 costituisce una potenziale violazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale, laddove sia interpretato nel senso che si possa agire simultaneamente tra procedimento di valutazione ed autorizzazione dell'opera: l'attuale disciplina, invece, prevede che solo a valutazione conclusa e positiva si possa procedere nell'autorizzazione dell'opera, il che è più rigoroso delle norme comunitarie e dell'esigenza di tutela dell'ambiente.

Giudica invece positivamente le modifiche apportate al comma 2, in materia di consigli regionali, ed al comma 5 del medesimo articolo 17, laddove si contempera il criterio demografico con quello maggioritario tra i comuni rappresentati nella conferenza di servizi.

Il relatore CAPALDI replica ravvisando nel comma 1 dell'articolo 17 il vero snodo del rapporto tra procedura di valutazione di impatto ambientale e nuova disciplina delle conferenze di servizi: il termine entro cui deve essere raggiunta la decisione non può infatti essere così stringente da vanificare di fatto la valutazione, benchè una scadenza sollecitatoria potrebbe – se opportunamente modulata – rappresentare un utile elemento di accelerazione della procedura.

Conviene il presidente GIOVANELLI, secondo cui la conferenza di servizi va vista come un'opportunità di completamento e di maggiore efficacia della valutazione di impatto ambientale: ciò può avvenire solo considerando la specificità di tale procedura, anche in rapporto al termine di cui al comma 1 dell'articolo 17, ed a tal fine la sede di coordinamento tra metodologia e merito del procedimento – prefigurata dal Ministro della funzione pubblica nel suo intervento alla Camera dei deputati – dovrebbe essere proprio la Commissione ambiente del Senato, nell'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno recanti disciplina della valutazione di impatto ambientale.

In proposito, auspica che il ministro Bassanini presenzi al successivo corso dell'esame in sede referente degli A.S. nn. 64, 149 e 422, per

portare il suo patrimonio di competenza e di esperienza acquisita in sede di redazione dell'A.S. n. 1034 alle sedi (ristretta e plenaria) della Commissione che trattano la materia.

Il sottosegretario ZOPPI si impegna a trasmettere al Ministro della funzione pubblica la richiesta del Presidente; fa peraltro presente che il procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dai disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione resterebbe la normativa a regime della materia, mentre l'articolo 17 del disegno di legge in titolo tratta questioni meramente metodologiche.

Il presidente GIOVANELLI precisa che il rapporto regola-eccezione testè prefigurato non può non arricchirsi della considerazione che gran parte delle opere pubbliche soggette a valutazione di impatto ambientale rientrano tra quelle, di valore superiore ai 30 miliardi di lire, per le quali il ricorso alla conferenza di servizi è reso obbligatorio dall'articolo 17, comma 5, del disegno di legge in titolo.

Propone infine che sia conferito al senatore Capaldi mandato di redigere parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

Convieni la Commissione.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE E DI COMITATO RISTRETTO

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta della Commissione convocata per le ore 15 di domani, giovedì 8 maggio 1997, non avrà più luogo.

Il Presidente comunica altresì, su invito del senatore IULIANO (relatore sui disegni di legge nn. 64, 149 e 422), che la seduta del Comitato ristretto sui disegni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale, originariamente convocata per le ore 9 di domani, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli all'8ª Commissione)
(R144 003, C08ª, 0001º)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il Presidente relatore BEDIN che rileva come esso, ai sensi della legge n. 650 del 1996, sia volto a dare attuazione alle direttive 95/51/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati, 95/62/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta alla telefonia locale e 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (TLC). Tale ultima direttiva, in particolare, prevede l'abolizione di tutti i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi di TLC e per lo sviluppo e la gestione di reti entro il 1 gennaio 1998; essa stabilisce altresì criteri di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza per le condizioni di rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o dichiarazioni, definendo uno specifico calendario e precisando che eventuali limitazioni potranno essere ammissibili solamente in relazione alla scarsità delle frequenze. In base alla stessa direttiva entro il 1 luglio 1997 dovranno essere pubblicate le procedure per l'emissione di licenze, dovrà essere garantita la disponibilità di archi di numerazione adeguati per tutti i servizi e la portabilità del numero telefonico degli utenti e dovranno essere pubblicate le condizioni standard di interconnessione. La direttiva 96/19/CE prevede inoltre

che le sole reti pubbliche di TLC contribuiscano al finanziamento dei costi dovuti al servizio universale, il ribilanciamento delle tariffe allo scopo di portarle in linea con i costi reali e una contabilità separata per i servizi di TLC per tutte le organizzazioni che realizzino in tale campo un ricavo superiore a 50 milioni di ECU.

Il Presidente relatore ha altresì illustrato la direttiva 95/51/CE, che reca analoghe disposizioni per l'abolizione di restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione e di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale per mezzo di reti TV via cavo, e la direttiva 95/62/CE, concernente la pubblicità delle informazioni sull'accesso e l'uso della rete pubblica di telefonia fissa e del servizio di telefonia vocale. La stessa direttiva prevede inoltre delle misure sulla interconnessione con la rete pubblica di telefonia fissa, sui controlli dei piani di numerazione e sulla trasparenza delle tariffe e della contabilità, per assicurare che le tariffe siano orientate ai costi.

Il Presidente relatore sottolinea inoltre come lo schema di regolamento in titolo si proponga un obiettivo più ampio rispetto alla mera applicazione delle direttive citate, recando anche disposizioni che adeguano l'ordinamento interno secondo le indicazioni della direttiva 96/2/CE – il cui decreto-legge che ne autorizza il recepimento in via regolamentare, n. 115 del 1997, peraltro, non ha ancora visto nè l'approvazione nè l'inizio dell'esame da parte delle Camere – e quelle di tre progetti di direttiva, il cui *iter* di approvazione è in via di conclusione in sede comunitaria, concernenti, rispettivamente, una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, l'interconnessione nel settore delle TLC e la garanzia dell'interoperabilità e la tutela dei dati personali nell'ambito delle reti di TLC.

Il Presidente relatore rileva altresì come l'articolato dello schema di regolamento sia sostanzialmente in linea con le disposizioni e gli altri orientamenti comunitari. L'articolo 1, in particolare, concernente le definizioni, tenendo conto che è in via di costituzione l'Autorità Nazionale di Regolamentazione per le Telecomunicazioni, precisa che a questa spettano le funzioni di regolamentazione le quali devono essere giuridicamente e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni. Tali funzioni, ai sensi del successivo articolo 24, in attesa della costituzione della suddetta autorità, competono al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

L'articolo 2, recante i principi generali, al comma 3 rinvia al 1 gennaio 1998 la liberalizzazione del settore della telefonia vocale – avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa comunitaria – e prevede tuttavia la possibilità di rilasciare autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e delle relative reti. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce il 1 gennaio 1999 come termine per modificare le concessioni esistenti e allinearle al regolamento ed i successivi commi 5 e 6 prevedono una estensione della validità delle condizioni concessorie entro lo stesso termine purchè non siano in contrasto con il regolamento e non ledano i diritti di altre imprese.

L'articolo 3 disciplina il servizio universale di TLC includendovi anche i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali quali la pubblica sicurezza, il soccorso, la difesa nazionale, la giustizia, l'istruzione ed il Governo.

L'articolo 4 disciplina l'interconnessione, l'articolo 5 le condizioni di accesso alla rete, l'articolo 6 le autorizzazioni generali e le licenze individuali e gli articoli da 7 a 10 regolano le condizioni economiche di offerta, gli aspetti contabili e la qualità dei servizi confermando il principio dell'orientamento ai costi quale obiettivo finale del piano di riequilibrio tariffario.

Il Presidente relatore si sofferma inoltre sull'articolo 15, che reca norme in materia di protezione di dati personali tenendo conto delle disposizioni della citata proposta di direttiva e delle leggi 675 e 676 del 1996, e sugli articoli 17, concernente le condizioni applicabili agli elenchi abbonati ed alle schede per la telefonia anche dopo la cessazione dell'attuale regime di monopolio, e 22, che lascia impregiudicate le norme vigenti in materia di diffusione di programmi audiovisivi.

In conclusione il Presidente relatore propone alla Giunta di esprimere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito sullo schema di regolamento rilevando tuttavia come siano stati superati i termini per l'effettiva attuazione delle direttive menzionate e come, pertanto, si renda necessario un migliore coordinamento tra la fase concernente l'adozione delle norme legislative di recepimento delle direttive e quella di emanazione delle relative disposizioni applicative. Tale migliore coordinamento si rende tanto più necessario in considerazione del fatto che ci si accinge ad esaminare uno schema di regolamento che attua anche la direttiva 96/2/CE, i cui termini di attuazione scadranno invece nel 1998, senza averne esaminato il provvedimento - decreto-legge n. 115 del 1997 - che ne autorizza il recepimento in via regolamentare. Il Presidente relatore esprime comunque apprezzamento per la volontà manifestata dal Governo con la presentazione del provvedimento in titolo, volto ad adeguare con sollecitudine l'ordinamento interno alle indicazioni che vanno emergendo in sede comunitaria.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sull'*iter* delle direttive recepite nello schema di regolamento sottolineando come esista il rischio, ove il Parlamento europeo abbia proposto degli emendamenti in seconda lettura, che l'Italia si conformi ad indicazioni recate da progetti di direttiva il cui testo finale potrebbe essere sensibilmente diverso da quello preso come punto di riferimento.

Il senatore BESOSTRI rileva che, anche nel caso di ulteriori modifiche delle proposte di direttiva utilizzate come schemi di riferimento, saranno sempre possibili degli adeguamenti della normativa interna.

Il senatore MAGNALBÒ esprime l'auspicio che analoga sollecitudine nella trasposizione della normativa comunitaria sia manifestata, in futuro, anche in altri settori.

Il Presidente relatore BEDIN precisa che lo schema di regolamento in titolo attua tre direttive, ai sensi della legge n. 650 del 1996, e reca l'attuazione, altresì, della direttiva 96/2/CE, recepita dal decreto-legge n. 115 del 1997, salvo definizione dell'esito di tale decreto-legge. Per quanto concerne invece le altre proposte di direttiva considerate come riferimento - di cui si presume una rapida conclusione dell'iter di approvazione essendo già svoltosi l'esame in seconda lettura da parte del Parlamento europeo - non si tratta di un recepimento quanto piuttosto dell'autonoma adozione di norme interne che tengono conto degli orientamenti che vanno emergendo in sede comunitaria, procedimento che, salvo specifica indicazione contraria, non è generalmente precluso dal diritto comunitario.

La Giunta conferisce pertanto mandato al Presidente a predisporre osservazioni nei termini emersi dal dibattito.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C23^a, 0016^o)

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede di valutare se i profili comunitari che scaturiscono dalla documentazione fornita dal Governo sull'inchiesta concernente le quote latte rendano opportuna una iniziativa specifica della Giunta.

Il presidente BEDIN preannuncia l'intenzione di formulare specifiche proposte alla Giunta, quali un incontro con il Ministro delle risorse agricole o con i funzionari interessati, dopo aver svolto una valutazione preliminare sulla rilevanza degli aspetti comunitari della documentazione fornita dal Governo.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente di assumere delle specifiche iniziative, eventualmente d'intesa con la Commissione agricoltura, ove i risultati dell'indagine sulle quote latte dovessero confermare l'individuazione di rilevanti profili di interesse comunitario.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le riforme costituzionali**

MERCLEDÌ 7 MAGGIO 1997

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE*Presidenza del Presidente*

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 17,30.(R050 001, B75^a, 0001^o)

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, vuole esprimere – a conclusione di questa fase dei lavori – il suo ringraziamento agli uffici per la preziosa collaborazione offerta a lui ed al Comitato tutto. Intende inoltre rivolgere un ringraziamento sincero ai colleghi componenti del Comitato, dai quali – anche nei momenti di più serrato confronto e persino in presenza di radicali dissensi – ha ricevuto parole di rispetto e di ringraziamento. Ringrazia quindi in modo particolare il Presidente del Comitato, per il modo esemplare con il quale ha esercitato le sue funzioni di garanzia. Il dibattito nel Comitato ha avuto grande dignità culturale e politica, tanto da contribuire anche ad elevare quello che si è contemporaneamente svolto all'esterno. In effetti, non pochi organi di informazione – salvo rare eccezioni – si sono sforzati di approfondire i problemi e ne hanno dato conto alla pubblica opinione sovente in modo adeguato, contribuendo così alla crescita civile del paese, atteso che il controllo dell'opinione pubblica è una condizione essenziale della democrazia. Per tutte queste ragioni, questi due mesi di lavoro nel Comitato hanno costituito per lui una occasione di straordinario arricchimento, sotto il profilo politico ed anche sotto quello umano.

Sottolinea quindi che l'ipotesi di articolato che si accinge ad illustrare (v. allegato n. 2) non rappresenta più una bozza, in quanto è una proposta da lui formulata a conclusione dei lavori svolti dal Comitato; ma non è tuttavia un testo definitivo, in quanto quella che si conclude oggi è solo una prima fase istruttoria e preparatoria

in vista del dibattito che si svolgerà nell'ambito della Commissione plenaria.

Ricorda quindi che il Comitato sistema delle garanzie è stato istituito con decisione del 5 marzo 1997 della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Il Comitato ha svolto sino ad oggi 23 sedute, per un totale di 65 ore, e questa di oggi, 7 maggio 1997, conclusiva, è quindi la ventiquattresima seduta. In qualità di relatore ha svolto, per ciascuna delle tematiche volta per volta affrontate dal Comitato, una illustrazione problematica introduttiva (con riferimento agli aspetti storico-giuridici delle questioni affrontate, ai relativi problemi emersi nel dibattito istituzionale ed alle proposte recate dai disegni e dalle proposte di legge assegnati alla Commissione), alla quale, ogni volta, ha fatto seguito un ampio dibattito, al termine del quale ha predisposto e presentato una o più ipotesi di modifica del vigente testo costituzionale per gli articoli esaminati.

Il Comitato ha discusso diffusamente ed in maniera analitica gli articolati da lui predisposti, e più volte modificati, tenendo conto, appunto, delle posizioni emerse e delle osservazioni svolte nel corso del dibattito.

Sottopone ora all'attenzione del Comitato una proposta conclusiva di articolato, la quale tende, da un lato, a cercare un punto di incontro possibile tra gli orientamenti espressi dai rappresentanti dei vari gruppi e dai singoli parlamentari e, dall'altro, si sforza di mantenere la coerenza sia interna sia sistematica del testo. Come i componenti del Comitato potranno osservare, ha introdotto alcune rilevanti novità rispetto all'articolato presentato nella seduta del 29 aprile, raccogliendo ed in parte rielaborando molte delle osservazioni svolte e delle posizioni assunte nella successiva discussione.

Anche in quest'ultima proposta sono talvolta previste due ipotesi di modifica. Ribadisce in proposito ancora una volta che, come per i precedenti articolati, le disposizioni relative all'«ipotesi di modifica n. 1» sono quelle da lui preferite oppure quelle che sono, a suo avviso, suscettibili di raccogliere un più ampio consenso nella fase successiva di esame in sede referente. Le proposte presenti nell'«ipotesi di modifica n. 2» sono, in alcuni casi, chiaramente alternative rispetto a quelle dell'ipotesi n. 1 ma, in altri casi, come meglio evidenzierà successivamente e di volta in volta, devono ritenersi semplicemente integrative o equipollenti.

Ricorda, quindi, che il Comitato ha esaminato l'opportunità di introdurre nel testo costituzionale una disciplina di principio riguardante due istituti, il difensore civico e le autorità indipendenti, da tempo operanti nel nostro ordinamento, ma per i quali viene generalmente segnalata, accanto alla loro importanza per un'aggiornata definizione del sistema delle garanzie, la carenza di un sicuro inquadramento costituzionale.

Per il difensore civico ha ipotizzato di raccogliere in un articolo (formulato come articolo 97-*bis* al testo attuale della Costituzione) alcune disposizioni di carattere generale finalizzate a definire il ruolo e i poteri di questo organo, guardando sia alla disciplina contenuta in materia

in alcune costituzioni europee, sia alla concreta esperienza svolta nel nostro paese dai difensori civici in ambito regionale e locale.

Nel testo da lui proposto, il difensore civico viene definito quale organo di garanzia nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione: l'istituzione di questo ufficio viene demandata alle regioni, alle province e ai comuni in relazione al presumibile trasferimento – nell'ambito di un disegno di marcato rafforzamento del sistema delle autonomie – a tali enti della maggior parte delle competenze di amministrazione attiva.

È previsto che chiunque vi abbia interesse possa rivolgersi a questo ufficio per esporre casi di contrasto nell'azione amministrativa con i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. A fronte di queste segnalazioni, il difensore civico dispone di autonomi poteri di istruttoria attraverso contatti diretti con le amministrazioni interessate e libero accesso ai documenti da queste posseduti. Sulla base di tali poteri, questo organo svolge, da un lato, un'attività di «mediatore» tra cittadini e amministrazioni, prevenendo l'insorgere di controversie di carattere giurisdizionale; dall'altro, in caso di mancato esito o inopportunità delle iniziative di composizione delle controversie, segnala agli organi competenti le disfunzioni riscontrate, anche al fine dell'attivazione delle azioni di responsabilità previste a carico dei funzionari pubblici.

Ha anche predisposto un testo alternativo, che si differenzia da quello ora illustrato per due aspetti. Viene in primo luogo prefigurata la possibilità di istituire anche a livello di amministrazioni statali l'ufficio del difensore civico: in questa ipotesi è demandato alla legge il compito di disciplinare l'istituto, coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni e dagli enti locali. La legge potrà evidentemente anche scegliere se dare vita ad un organo statale centralizzato o articolato in modo diffuso nel territorio. Rimane in ogni caso fermo il principio che dovrà trattarsi di un ufficio che andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, con quelli già istituiti dalle regioni e dagli enti locali.

Il secondo elemento di differenziazione riguarda la definizione dei casi che potranno dare luogo agli esposti al difensore civico: mentre nella prima ipotesi si fa riferimento, in negativo, alle violazioni dei tradizionali principi costituzionali del «buon andamento» e dell'«imparzialità» della amministrazione (che paiono tuttavia in via di riconsiderazione nell'ambito delle proposte di revisione dell'articolo 97 della Costituzione), nella seconda ipotesi di articolato si utilizza, in positivo, il pregnante concetto di «cattiva amministrazione» mutuato dalle disposizioni del Trattato dell'Unione europea (in particolare l'articolo 138 E) che definiscono i compiti del Mediatore europeo.

Per quanto riguarda le autorità indipendenti ha in primo luogo ipotizzato (nell'ambito di un articolo che dovrebbe sostituire l'attuale articolo 99 della Costituzione o, in alternativa, rappresentare un nuovo articolo 99-bis) di rideterminarne la definizione nei termini di «autorità di garanzia e di vigilanza», che meglio esprimono il carattere principale dell'attività svolta da queste istituzioni e, al contempo, la loro diversità rispetto agli organi cui può propriamente riconoscersi una posizione «indipendente» nell'ordinamento (in particolare gli organi costituzionali).

Le funzioni che potranno essere affidate a queste autorità sono individuate nello svolgimento di «attività imparziali di garanzia e di vigilanza» nelle materie di loro competenza. Il testo proposto è formulato in termini tali da rendere possibili, come già si verifica nell'esperienza attuale, sia la concentrazione in capo alle medesime autorità di entrambe queste funzioni (ad es. Garante per l'editoria) sia l'istituzione di enti esclusivamente preposti all'uno o all'altro di questi due possibili versanti di attività (es. Autorità per i servizi di pubblica utilità, collegi di garanzia elettorale).

Sulla base del testo da lui proposto, il comune denominatore di queste autorità viene individuato nello svolgimento dell'attività di istituto in posizione di affrancamento da qualsiasi forma di ingerenza politica. Tali caratteri dovrebbero essere assicurati attraverso un'appropriata definizione delle modalità di nomina dei titolari delle autorità: il testo che oggi presenta, raccogliendo le indicazioni emerse in seno al Comitato, prevede in proposito la nomina sulla base di *quorum* parlamentari particolarmente qualificati (due terzi o tre quinti dei componenti: previsione anche in questo caso da coordinare con i nuovi assetti che saranno definiti in materia di bicameralismo).

Il testo contiene infine una indicazione di principio sugli strumenti con cui le autorità dovranno svolgere i compiti loro assegnati: in sintonia con il ruolo già da tempo assunto, sia nel nostro paese sia in altri ordinamenti, da questi organi di «amministrazione giustiziale», si riconoscono ad essi poteri regolamentari, di irrogazione di sanzioni amministrative e di proposta di risoluzione di controversie, demandando alla legge di stabilire i termini di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti (per la definizione di questo ultimo aspetto propone in alternativa due possibili formulazioni testuali).

Sulle questioni relative alla giustizia ricorda che il Comitato ha iniziato i propri lavori affrontando i problemi relativi all'unità o pluralità della giurisdizione; si è infatti giustamente ritenuto che la soluzione di tale questione fosse preliminare alla complessiva impostazione delle disposizioni relative alla giustizia.

In un primo momento, come peraltro accadde anche all'Assemblea costituente (le cui vicende, almeno su questo punto specifico, il Comitato ha ripercorso, per alcuni aspetti, con singolare coincidenza) è emersa la prevalenza di un'ipotesi favorevole all'unità della giurisdizione, ossia a quella complessiva impostazione per effetto della quale tutte le attuali giurisdizioni sarebbero state ricondotte ad unità (da realizzare in capo ad una magistratura che, quindi, non sarebbe più stata a quel punto «ordinaria») ed il cittadino, con una semplificazione da non sottovalutare, avrebbe dovuto rivolgersi ad un solo giudice (che sarebbe stato ovviamente organizzato mediante un'articolazione in sezioni specializzate) per la decisione di qualsiasi tipo di controversia, indipendentemente dalla natura delle posizioni soggettive che avesse inteso far valere.

Successivamente, dopo la presentazione della prima ipotesi di articolato e a seguito della conseguente nuova fase di dibattito, è tuttavia prevalsa l'ipotesi della unità funzionale della giurisdizione, ossia di una differente impostazione per effetto della quale continua a sussistere la

distinzione tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, le quali vengono però ricondotte ad un più ampio grado di coordinamento e di unitarietà nei termini che meglio illustrerò di seguito.

Nella sua qualità di relatore ha quindi ritenuto doveroso prendere atto di tale orientamento e, conseguentemente, ha predisposto diversi articolati in relazione ad esso tra i quali, ovviamente, quello che sta illustrando oggi. Non può, tuttavia, sottacere che la sua personale preferenza continua ad andare all'ipotesi di unità sostanziale della giurisdizione, la cui approvazione avrebbe determinato una vera e propria svolta storica e istituzionale (come è stato rilevato, non da lui stesso, nel corso del dibattito svolto dal Comitato) nel mondo della giurisdizione e avrebbe forse facilitato i suoi rapporti con i cittadini.

Venendo all'illustrazione dell'articolato che oggi presenta, ricorda preliminarmente e sottolinea che l'opinione del Comitato è stata unanime nel ritenere che un qualsivoglia giudice non può (e non deve) comunque svolgere sia funzioni consultive sia funzioni giurisdizionali. Il problema, come è evidente, si pone con particolare forza in riferimento alle attuali attribuzioni del Consiglio di Stato, la cui disciplina deve quindi essere coordinata con tale principio.

Come si rammenterà, nell'articolato presentato nella seduta del 29 aprile 1997, ha proposto, in una prima ipotesi di modifica dell'articolo 100, di affidare le funzioni di consulenza giuridico-amministrativa del Governo alla Avvocatura dello Stato, sembrandogli coerente tale indicazione sia con la evidenziata necessità di lasciare in capo ai giudici amministrativi solo funzioni giurisdizionali, sia con la natura delle funzioni dell'Avvocatura in generale, la quale svolge certamente anche compiti di consulenza, e non solo di assistenza e rappresentanza tecnico-legale. In un precedente articolato, presentato al Comitato nella seduta del 3 aprile, peraltro, veniva alternativamente ipotizzato di affidare alla legge il compito di istituire altri organi per lo svolgimento delle predette funzioni, con una disposizione che nella sua neutralità avrebbe forse risolto ogni problema in materia.

Comunque sia, tale scelta non ha incontrato un ampio riscontro favorevole nel Comitato, sicchè il problema continua a restare sostanzialmente aperto, ferma restando la comunemente ritenuta inopportunità di affidare ai medesimi soggetti tanto funzioni giurisdizionali quanto funzioni consultive. Al riguardo sottolinea che una ipotesi di modifica dell'articolo 103 (ipotesi di modifica n. 2, secondo comma), che recepisce talune indicazioni emerse nel corso dei lavori del Comitato, prevede in sostanza e in ultima analisi la costituzionalizzazione delle sezioni del Consiglio di Stato, rinviando alla legge il compito di assicurare la separazione tra funzioni consultive e giurisdizionali (è inoltre affidato, in questa ipotesi n. 2, espressamente al Consiglio il compito di esprimere pareri su schemi di atti normativi del Governo). Tale scelta suscita tuttavia qualche permanente perplessità, non solo perchè la prevista costituzionalizzazione delle funzioni consultive e giurisdizionali, a suo avviso, manterrebbe ancora in Costituzione un equivoco irrisolto, ma anche perchè appare difficile attribuire lo *status* di magistrato a soggetti, quali i componenti delle sezioni consultive, che non svolgerebbero in nessun

caso funzioni giurisdizionali. La scelta testè illustrata sempre in riferimento all'ipotesi di modifica n. 2 si rifletterebbe, comunque, sull'articolo 100, nel quale coerentemente dovrebbe scomparire ogni riferimento al Consiglio di Stato.

La proposta recata dall'ipotesi di modifica n. 1, invece, a suo avviso presenta caratteri di maggiore coerenza e determina un sistema più equilibrato, nel quale le diverse situazioni istituzionali sono ricondotte a sistema in un quadro, appunto, di maggior equilibrio tra le funzioni svolte dai poteri dello Stato, coerente e non determinato da rapporti di forza tra i vari organi (o, peggio, tra le varie giurisdizioni) e dalle rispettive capacità di pressione.

La proposta indicata all'ipotesi di modifica n. 1 prevede quindi l'istituzione, in luogo del Consiglio di Stato, di una Corte di giustizia amministrativa, alla quale, evidentemente, verrebbero affidate solo funzioni giurisdizionali, mentre quelle consultive resterebbero in capo al Consiglio di Stato (articolo 100, comma 1). Con questa scelta costituzionale si eviterebbe di far svolgere ad un organo giurisdizionale funzioni che nulla hanno a che vedere con la giurisdizione, il cui esercizio per più versi potrebbe anche indurre a ritenerne diminuita la terzietà nello svolgimento delle funzioni giudicanti. A suo avviso bisogna evitare di coinvolgere organi giurisdizionali in rapporti con l'esecutivo che sono ormai solo giustificati in base ad una tradizione storica che pure bisognerebbe avere il coraggio di innovare, dal momento che il lavoro costituente della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali intende porre le basi di uno Stato non solo moderno ma capace di affrontare e vincere le sfide del futuro.

Una rilevante novità introdotta in materia, e sulla quale è stata amplissimamente convergente la volontà del Comitato, è invece quella relativa al diverso criterio di riparto della giurisdizione tra giudici ordinari ed amministrativi.

Il riparto di giurisdizione viene infatti oggi effettuato sulla base della posizione soggettiva che si intende far valere di fronte alle diverse giurisdizioni e, pertanto, ci si rivolge al giudice ordinario quando si verte in materia di diritti soggettivi e a quello amministrativo se si tratta invece di interessi legittimi (e in alcuni casi specifici, in verità, anche di diritti soggettivi). Tale criterio riflette una situazione non più rispondente all'evoluzione della realtà sociale in termini di maggiore complessità, necessariamente riflessa dall'ordinamento giuridico con particolare riguardo alle norme che costituiscono posizioni soggettive in capo ai destinatari delle stesse, e crea non pochi problemi. Si è pertanto imposta la necessità di superare l'accennata dicotomia tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, per ancorare il riparto di giurisdizione a precisi criteri individuati dalla legge sulla base di materie omogenee. Conseguentemente a tale principio sono stati modificati gli articoli 103 e 113; al riguardo, infine, segnala che resta affidato alla Corte di cassazione il compito di giudice del riparto della giurisdizione (articolo 111, ultimo comma).

Per quanto riguarda le funzioni svolte dalla Corte dei conti, il testo che sottopone all'attenzione del Comitato, come già quelli precedentemente elaborati, prevede il mantenimento in capo a tale organo esclusi-

vamente delle funzioni di controllo, peraltro con una nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 100, la quale sposta tali funzioni da un controllo sostanzialmente basato sul riscontro di una mera legittimità formale ad una nuova e più moderna prospettiva volta, invece, al controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Secondo la volontà quasi unanime del Comitato, in quella visione di complessiva riorganizzazione della giurisdizione alla stregua del criterio di unità funzionale, cui ha fatto riferimento poc'anzi, il testo prevede, inoltre, la soppressione delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, che dovranno essere svolte dai giudici amministrativi (eventualmente istituendo sezioni specializzate presso i relativi organi) su impulso del pubblico ministero ordinario o, eventualmente, di quello istituito presso la giurisdizione amministrativa stessa.

Sull'opportunità di istituire uffici del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa, tuttavia, il Comitato non ha assunto un orientamento conclusivo ben definito, venendo necessariamente rinviata la scelta alle determinazioni che assumerà la Commissione in sede referente. Le ipotesi normative da lui predisposte registrano, conseguentemente, tale situazione e l'istituzione in questione (articolo 103, ipotesi di modifica n. 1, secondo comma) è espressa con formula che ne lascia aperta la soluzione.

In via generale, e sempre per quanto riguarda l'unità funzionale della giurisdizione, il testo propone una conseguente equiparazione dei giudici amministrativi a quelli ordinari quanto a *status*, funzioni e disciplina. Propone, inoltre, la soppressione della giurisdizione militare in tempo di pace prevedendo, tuttavia, che i tribunali militari siano istituiti non solo per il tempo di guerra, ma anche in adempimento di obblighi internazionali. All'articolo 111, tuttavia, all'ipotesi di modifica n. 1, si prevede che si può derogare alla possibilità di ricorrere in Cassazione solo per le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale emessi dai tribunali militari in tempo di guerra (e non già per quelle emesse nell'adempimento dei citati obblighi internazionali). Sempre al predetto articolo 111, l'ipotesi di modifica n. 2 affida, invece, alla legge il compito di disciplinare l'accesso alla Cassazione e, pertanto, in tale prospettiva gli è sembrato più coerente espungere il riferimento alla mancata ricorribilità delle sentenze dei Tribunali militari, per lasciare al legislatore ordinario il compito di provvedere in merito nella sua discrezionalità.

In materia di giurisdizione, oltre all'affermato principio della unitarietà della funzione (articolo 102, primo comma, in entrambe le ipotesi di modifica), fermo restando il divieto di istituzione di giudici straordinari, si prevede invece, la possibilità di istituire giudici speciali in materia diversa da quella penale e per il solo giudizio di primo grado (essendo prevista la possibilità di un secondo grado solo per la giustizia tributaria), recependo con ciò indicazioni emerse nel corso dei lavori del Comitato. Si prevede, inoltre, che la legge stabilisca materie per le quali possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.

L'articolo 101 (e, in particolare, il secondo comma di tale articolo) è stato oggetto di ampio ed approfondito dibattito in Comitato. Su tale

materia, in verità, si sono registrate posizioni alquanto divergenti, riconducibili ad unità solo con una certa difficoltà e, come auspica, con uno sforzo che voglia tener conto dell'approfondimento critico delle posizioni reciproche, anche grazie al modo in cui il Comitato ha svolto i propri lavori, per giungere a soluzioni suscettibili di contemperare armonicamente le diverse prospettive rappresentate.

Ha quindi predisposto due ipotesi di modifica della citata disposizione costituzionale: la prima diretta nel senso di rendere soggetti alla legge non solo i giudici ma anche i magistrati del pubblico ministero; per far fronte agli eventuali problemi che potrebbero sorgere da una effettiva frantumazione delle attribuzioni in materia inquirente e per assicurare un certo grado di unitarietà nello svolgimento di tali funzioni, il testo prevede tuttavia che le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero. La seconda ipotesi di modifica, invece, recependo quanto espressamente richiesto nel corso dell'ultima seduta, sostanzialmente ripropone il disposto della vigente Costituzione (articolo 101, secondo comma, e articolo 107, quarto comma), precisando inoltre, come nella prima ipotesi, che le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.

Sempre all'articolo 101 si propone di introdurre principi di grande rilievo, già previsti nei disegni e nelle proposte di legge all'esame della Commissione e unanimemente condivisi dal Comitato. Si tratta, in particolare, dei principi del giusto processo, della ragionevole durata dello stesso, della necessità che il procedimento (in una seconda ipotesi ci si riferisce, invece, al processo e non al procedimento, come richiesto nel corso dell'ultima seduta) si svolga nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice imparziale e che sia informato al principio dell'oralità. Nella seconda ipotesi di modifica tale principio viene riferito solo al processo penale, sebbene, a suo avviso, dovrebbe trattarsi di un principio valido per ogni tipo di processo, e in particolare anche per il processo civile, come del resto era previsto nella originaria ispirazione del vigente codice di rito; l'applicazione del principio dell'oralità, infatti, consentirebbe forse di ridurre i vergognosi tempi necessari per la risoluzione delle controversie in materia civile aumentando il tasso di civiltà giuridica nel nostro paese, il cui livello, in questo ambito, è purtroppo oggi scandalosamente basso. È stata inoltre prevista (all'ipotesi di modifica n. 1) un'ulteriore precisazione del terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, volta a rendere effettiva la possibilità di difendersi anche da parte dei non abbienti in ogni fase del procedimento, mentre all'ipotesi di modifica n. 2 non si è limitato a proporre al Comitato una semplice specificazione del principio contenuto nella prima parte della Costituzione, ma ha proposto – secondo quanto comincia già a realizzarsi in numerosi paesi europei – che la legge istituisce uffici pubblici di assistenza legale per rendere effettivo il diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte di chi non ha mezzi adeguati, e ciò al fine di dare concreto contenuto alle previsioni del citato terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, la cui applicazione, in verità, non è stata sinora particolarmente efficace e anche alle disposizioni

dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (formalmente recepita nel nostro ordinamento interno fin dal 1955).

Quanto alle tematiche relative al Consiglio superiore della magistratura, al pubblico ministero, all'azione penale osserva che esse sono state oggetto di approfonditi e ripetuti dibattiti in Comitato.

Tali dibattiti sono stati improntati alla massima chiarezza nel confronto tra le diverse posizioni; e le posizioni espresse dai vari componenti del Comitato e dai diversi gruppi parlamentari erano (e in parte ancora sono) divergenti, sia con riferimento alla struttura e alle funzioni del Consiglio superiore della magistratura sia con riferimento alla posizione del pubblico ministero nell'ambito dell'ordinamento giudiziario sia, infine, in rapporto alla disciplina cui adeguare l'obbligatorio esercizio dell'azione penale. Ricorda che l'articolato proposto nella seduta del 29 aprile presentava tre differenti ipotesi di modifica dell'articolo 104 della Costituzione. La prima prevedeva un Consiglio superiore della magistratura ordinaria, diviso in due sezioni (una per i giudici e l'altra per i magistrati inquirenti) e i cui componenti sarebbero stati eletti per tre quinti dai magistrati e per due quinti dal Parlamento (in connessione con tale ipotesi era stata prevista l'introduzione dell'articolo 104-*bis*, che istituisce il Consiglio superiore della magistratura amministrativa); la seconda prevedeva un unico Consiglio per i magistrati ordinari e amministrativi, diviso in tre sezioni (una per i magistrati ordinari, una per quelli amministrativi ed una per quelli inquirenti), i cui componenti sarebbero stati eletti per metà dai magistrati e per metà dal Parlamento; la terza prevedeva sempre un Consiglio superiore unico per i magistrati ordinari ed amministrativi, senza tuttavia disporre la suddivisione in sezioni del Consiglio stesso.

Recependo talune indicazioni emerse con forza nel corso dei lavori del Comitato, la bozza da lui presentata nella seduta del 29 aprile prevedeva inoltre la costituzionalizzazione della sezione disciplinare del Consiglio, che avrebbe dovuto essere eletta all'interno del Consiglio stesso, con composizione paritetica tra membri laici e togati. Nel corso del dibattito è inoltre successivamente emersa la proposta di istituire un apposito organo, cui affidare sia i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (che resterebbero sempre ricorribili per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione) sia le funzioni di giudice di appello, in unico grado, contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

La citata bozza del 29 aprile prevedeva inoltre, con ciò costituzionalizzando una situazione di diritto già sussistente e sulla quale non sembra siano comunque emerse sinora critiche di sorta, la partecipazione, come membro di diritto, ma senza diritto di voto, del Ministro della giustizia alle riunioni del Consiglio (ovvero dei Consigli), con la facoltà di presentare proposte e richieste.

Questa la situazione al 29 aprile.

I componenti del Comitato sono ampiamente a conoscenza degli sviluppi successivi del dibattito, svoltosi non solo in Comitato ma anche

nell'ambito delle audizioni in seduta plenaria della Commissione, e quindi si limita ad illustrare ora le differenze tra il testo presentato il 29 aprile e quello predisposto per la seduta odierna, non senza sottolineare che talune delle norme proposte rappresentano, indipendentemente dalle sue convizioni personali, il luogo possibile di un incontro di posizioni che non necessariamente devono restare antitetiche, ma che, anzi, potrebbero e dovrebbero dialetticamente comporsi in un quadro di coerenza istituzionale. Senza retorica rivolge, quindi, un invito a considerare nuovamente le posizioni di ciascun gruppo parlamentare, dalle quali era partito il lavoro del Comitato, e a valutare correttamente quanta strada è stata percorsa. È certo che tale considerazione, come già si è riscontrato in altre occasioni, indurrà a dare il giusto peso a talune contingenze politiche in relazione ad un lavoro che si propone invece di fornire al nostro paese una seconda parte della Costituzione che ne formerà la struttura portante per i prossimi decenni.

Venendo all'illustrazione degli articolati recati dalla proposta presentata oggi, fa subito presente che essa prevede due Consigli superiori della magistratura, uno per quella ordinaria ed uno per quella amministrativa (articoli 104 e 104-*bis*) e che per il Consiglio superiore della magistratura ordinaria sono previste due differenti ipotesi di modifica (anche qui ritiene preferibile la prima, ed ha inserito la seconda per ottemperare al suo dovere istituzionale di tener presente con la dovuta attenzione quanto emerso e richiesto nel corso del dibattito). La prima di tali ipotesi prevede un Consiglio superiore della magistratura ordinaria diviso in due sezioni (una per i magistrati giudicanti ed una per quelli del pubblico ministero), eletto per tre quinti dai magistrati e per due quinti dal Parlamento, nel quale il Ministro della giustizia (che non ne è più previsto come membro di diritto) può tuttavia partecipare alle relative sedute senza diritto di voto e con facoltà di avanzare proposte e richieste. Nella ipotesi di modifica n. 2, invece, il Consiglio non è diviso in sezioni, il Presidente della Repubblica ne forma l'ordine del giorno, i componenti sono eletti per metà dai magistrati e per metà dal Parlamento ed è espressamente prevista la sezione disciplinare (a composizione paritetica tra i membri laici e quelli togati), mentre manca ogni riferimento alla presenza del Ministro della giustizia. È inoltre sempre prevista la non rieleggibilità dei membri elettivi del Consiglio stesso e modificato il regime delle incompatibilità, che viene esteso ad ogni carica pubblica elettiva.

Per quanto riguarda in modo specifico la questione dell'organo cui affidare le competenze in materia disciplinare nei confronti dei magistrati, la illustrata proposta di sezione disciplinare è alternativa a quella che sembra presumibilmente riscuotere un più ampio consenso e che anch'egli ritiene preferibile. Si tratta della proposta di istituzione, inserendo in Costituzione un nuovo articolo 105-*bis*, del Tribunale dei magistrati (ovvero Corte di giustizia dei magistrati), con formulazioni che si distinguono soltanto per il diverso rapporto tra membri laici e togati e per la partecipazione del Ministro della giustizia.

L'istituzione di tale organo, che, come previsto, trarrebbe la sua legittimazione dagli stessi organi di governo autonomo della magistratura

(in quanto i componenti sarebbero designati con elezione di secondo grado e non potrebbero partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza), sembra suscettibile di assicurare una più ampia coerenza al sistema delineato dalla Costituzione, fornisce maggiori garanzie circa l'insussistenza di una giurisdizione domestica propensa al «perdonismo» (preoccupazione che è stata sottolineata da esponenti di tutti i gruppi durante i lavori del Comitato) e consente di individuare una valida soluzione all'altro problema (non meno preoccupante e anch'esso unanimemente evidenziato) relativo alla impugnazione dei provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli della magistratura ordinaria e amministrativa.

Le posizioni dei gruppi e la situazione dei lavori del Comitato su questa materia sono ben noti. Quelle illustrate sono le proposte che gli sembrano in grado di consentire una convergenza.

Sul punto fa presente, da ultimo, che le ipotesi n. 1 e n. 2 previste per l'articolo 104-*bis* devono leggersi, rispettivamente, in connessione con quanto previsto alle ipotesi di modifica n. 1 e n. 2 all'articolo 103 e che nell'ipotesi n. 2 dell'articolo 104-*bis* è prevista la sezione disciplinare anche per il Consiglio superiore della magistratura amministrativa.

Il Comitato ha lungamente discusso, con riferimento all'articolo 105, sul modo più efficace per assicurare che le funzioni amministrative affidate ai Consigli superiori mantengano tale natura; tale esigenza è stata espressa con forza da tutti i gruppi parlamentari.

Per risolvere tale questione ha accolto il suggerimento di aggiungere l'avverbio «esclusivamente» al comma 1 dell'ipotesi n. 1, mentre, all'ipotesi n. 2, tale modifica non viene apportata, ma è previsto l'inserimento di un secondo comma in base al quale i Consigli non possono adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti in materia di interpretazione delle leggi e organizzazione giudiziaria.

Un'altra tematica su cui il Comitato si è particolarmente soffermato è quella relativa alla distinzione delle funzioni tra magistrati giudicanti e magistrati del pubblico ministero.

Al riguardo il testo proposto all'articolo 106, comma 1, chiarisce, all'ipotesi di modifica n. 1 (nonchè alla n. 2) che anche i magistrati amministrativi non possono essere nominati che per concorso e precisa, accogliendo una specifica richiesta, che la nomina è condizionata al positivo esperimento di un periodo di tirocinio. Al riguardo non può non rilevare la singolarità di dichiarazioni rese recentemente, secondo le quali tali magistrati dovrebbero essere nominati dal Governo. Non si capisce, infatti, quale terzietà potrebbe vantare chi è chiamato ad esercitare la giurisdizione su indicazione dell'esecutivo e desta stupore non solo che a tutt'oggi vengano ancora rese tali dichiarazioni, ma che le norme che oggi consentono tale «stranezza» non siano state nè modificate dal legislatore, nè dichiarate incostituzionali. L'ipotesi di modifica n. 2 del comma 1 citato, recependo una posizione espressa con chiarezza nel corso dei lavori del Comitato e, per quanto gli sembra, non riconducibile ad unità, reca la previsione dell'ingresso in magistratura a seguito di concorsi differenziati, il che ovviamente, nell'impostazione in parola, comportando la netta separazione delle carriere e non soltanto la distinzione

delle funzioni determinerebbe una serie di conseguenze a cascata su tutti i problemi che il Comitato sta affrontando e, in particolare, sullo *status* dei magistrati e sul numero, la struttura e la composizione degli ordini di governo autonomo della magistratura.

Il comma 3 dell'articolo 106 (ipotesi di modifica n. 1) recepisce un orientamento emerso in Comitato in base al quale, ferma restando l'unicità delle modalità di ingresso in magistratura e delle carriere, si prevede una sorta di filtro per il passaggio tra le funzioni giudicanti e quelle del pubblico ministero, filtro rappresentato da un concorso riservato (riservato, ovviamente, ai soli magistrati, onde evitare equivoci di sorta) che dovrà svolgersi secondo modalità stabilite dalla legge. È peraltro previsto che in nessun caso le funzioni inquirenti e quelle giudicanti possano essere svolte nel medesimo distretto giudiziario. Venendo incontro ad esigenze prospettate da più parti, è stato inoltre previsto che tutti i magistrati debbano svolgere inizialmente funzioni giudicanti (resta aperta la questione se tali funzioni vadano svolte in organi collegiali, il che sembrerebbe determinare non pochi problemi di ordine anche pratico), onde perseguire quella unitarietà iniziale della cultura della giurisdizione ritenuta da più parti necessaria e, per il conseguimento della quale, è stato anche previsto, all'articolo 110, che il ministro della giustizia debba promuovere la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi.

All'articolo 107 è stato ribadito ed esteso ai magistrati amministrativi il principio della inamovibilità, prevedendosi – peraltro recependo numerose indicazioni ed opinioni espresse sia nei disegni di legge assegnati alla Commissione, che emerse nel corso del dibattito, tanto interno al Comitato quanto nelle discussioni svoltesi in materia negli ultimi anni – che la legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici (ordinari e amministrativi) e dei magistrati del pubblico ministero.

Nella bozza del 29 aprile, d'altra parte, era prevista una norma, che per la verità non è stata accolta con eccessivo favore dal Comitato, diretta a far fronte a talune gravi preoccupazioni emerse sia durante i lavori del Comitato sia all'interno dello stesso CSM, e che desta non poco allarme nell'opinione pubblica: quella della grave carenza di personale magistratuale in realtà territoriali devastate dalla criminalità organizzata. Tale disposizione prevedeva che, per assicurare la funzionalità della giustizia, il CSM avrebbe potuto trasferire i giudici e i magistrati inquirenti ad altre sedi, con decisione adottata in contraddittorio con l'interessato e sulla base di criteri oggettivi predeterminati. Sembra tuttavia che a tali esigenze possa ugualmente farsi fronte con una modifica del comma 2 dell'articolo 107, che preveda la sostituzione delle previste garanzie di difesa con quelle del contraddittorio, come sostenuto da alcuni nel corso delle ultime sedute del Comitato. Di conseguenza, accogliendo tale osservazione, ha espunto la predetta disposizione dal testo oggi presentato, modificando il citato comma 2 nel senso ora precisato.

Sempre all'articolo 107 è stato inoltre previsto un rigoroso e quanto mai opportuno regime delle incompatibilità per i tutti i magistrati, che troppo spesso svolgono funzioni eccessivamente distanti da quelle giuri-

sdizionali, talvolta a scapito delle stesse e spesso alle dipendenze dell'esecutivo, con quale effetto sulla autonomia della magistratura (e, vorrebbe dire, anche sul prestigio della stessa) è facile immaginare. La disposizione relativa alla necessità che i magistrati che partecipano a competizioni elettorali debbano dimettersi prima della presentazione delle liste elettorali è stata invece ritenuta da alcuni in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione, sicchè ha alternativamente previsto che tali soggetti sono in ogni caso (ossia indipendentemente dall'esito della competizione elettorale) assegnati ad altra sede.

Il Comitato ha inoltre discusso a lungo dell'opportunità di modificare l'articolo 109, ritenendosi che si dovessero in qualche misura precisare i soggetti che possono disporre della polizia giudiziaria e le relative modalità. Su tale disposizione non si è tuttavia registrata una opinione concorde, sicchè ha ritenuto preferibile da ultimo lasciare inalterato il testo vigente, che copre comunque tutte le ipotesi di possibile utilizzazione della polizia giudiziaria da parte della magistratura.

Per quanto riguarda l'articolo 110, sono state più dettagliatamente specificate le competenze spettanti al ministro della giustizia, il quale, oltre che alla organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia provvede, come già accennato, a promuovere la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari e promuove l'azione disciplinare. Peraltro, accogliendo istanze avanzate da alcuni nel corso dei lavori del Comitato, è stato previsto un secondo comma, per effetto del quale la legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.

Il Comitato si è lungamente soffermato sulle disposizioni dell'articolo 111. In particolare sono emerse (per quanto in modo non prevalente) proposte dirette a restringere l'accesso alla Corte di cassazione, al fine di deflazionare l'attività di tale organo. Tali proposte – sulle quali, in verità, nutre talune perplessità e avverte l'esigenza di ulteriori approfondimenti – sono state considerate all'ipotesi di modifica n. 2, che, al comma 2, ammette sempre il ricorso in Cassazione per i provvedimenti contro la libertà personale ed affida, invece, alla legge il compito di individuare i casi in cui tale ricorso è ammesso contro le sentenze.

Sempre all'articolo 111 sono state recepite (vedi ipotesi di modifica n. 1) quelle proposte dirette a costituzionalizzare le coordinate del procedimento penale secondo quanto previsto dall'articolo 6 della già citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, diretta inoltre a inserire nella Costituzione una cosiddetta «riserva di codice» per quanto riguarda le norme penali e a chiarire che tali norme non possono essere interpretate nè analogicamente nè estensivamente.

All'articolo 112 sono state predisposte due ipotesi alternative con riferimento alla largamente evidenziata necessità di rendere effettivo il dichiarato e confermato obbligo di esercitare l'azione penale posto in capo al pubblico ministero. Deve al riguardo segnalare, anzitutto, che la formulazione dell'attuale ipotesi di modifica n. 1 gli sembra suscettibile di ottenere un largo consenso nel Comitato, e, inoltre, che l'intera ipote-

si di modifica n. 2 recepisce talune indicazioni emerse durante la seduta di martedì 6 maggio, senz'altro interessanti e rilevanti, ma proprio per questo suscettibili di un necessario maggior approfondimento.

È stato inoltre specificato che il ministro della giustizia deve riferire annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine. Questa ipotesi (che sistematicamente potrebbe anche essere inserita all'articolo 110) esclude che il Parlamento possa interferire direttamente sull'esercizio dell'azione penale, mentre rafforza l'esigenza di un raccordo istituzionale tra Governo e Parlamento su tematiche di grande rilievo, che in quella circostanza verrebbero affrontate in maniera organica e non frammentaria.

Sempre con riferimento all'articolo 112, alcuni componenti del Comitato hanno evidenziato l'opportunità di costituzionalizzare l'improcedibilità dell'azione penale in caso di inoffensività del fatto-reato ovvero qualora si riscontri il difetto di interesse pubblico al perseguimento dello stesso. Tale questione, che ha ritenuto doveroso recepire al comma 2 dell'ipotesi n. 1, gli sembra anch'essa suscettibile di un necessario, ulteriore approfondimento.

Infine, all'articolo 113, comma 1, si è coerentemente espunto il riferimento ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi in coerenza a quanto previsto all'articolo 103, comma 1, prevedendo, peraltro, che la tutela giurisdizionale concessa contro gli atti della pubblica amministrazione deve seguire le modalità indicate dalla legge, onde evitare la possibilità di una legittimazione attiva eccessivamente estesa, la quale in ipotesi potrebbe finire per paralizzare l'attività degli organi giurisdizionali.

Le questioni della giustizia costituzionale sono state affrontate dal Comitato nella piena consapevolezza di agire in un campo che definisce gli elementi «supremi» e «di chiusura» del sistema delle garanzie riferito all'intero ordinamento costituzionale. Le soluzioni definitive che si vorranno adottare su questa materia dovranno pertanto tenere ovviamente conto dei risultati dei lavori degli altri Comitati sui temi di loro competenza e delle successive deliberazioni della Commissione: particolarmente decisive per il ruolo della Corte costituzionale appaiono, in questo senso, le opzioni che si effettueranno sul problema della forma di Stato, con la scelta tra disegni a carattere più marcatamente «competitivo» o «cooperativo».

Pur lasciando aperta la prospettiva di questi possibili sviluppi, il Comitato si è tuttavia concentrato sulle questioni più direttamente concernenti la funzionalità dell'organo di giustizia costituzionale e l'eventuale rimodulazione delle relative competenze alla luce dell'esperienza maturata negli oltre quarant'anni di attività della Corte. Il punto di partenza assunto per la formulazione delle ipotesi di riforma è stato quello di una valutazione positiva del ruolo svolto nel sistema dalla Corte costituzionale, tenendo conto della autorevolezza acquisita da questo organo anche grazie alla sua distanza rispetto alle contingenze del confronto politico. Guardando a tale esperienza, le innovazioni che ha proposto sono state definite mantenendo sempre presente l'esigenza, da un lato, di non incidere negativamente sulla funzionalità dell'istituto, attribuendo

ad esso competenze eccessivamente onerose, dall'altro, di rendere possibile il mantenimento da parte della Corte di quei caratteri di imparzialità e neutralità rispetto allo scontro politico, che paiono irrinunciabili per l'organo di giustizia costituzionale. L'alta problematicità e anche le possibili controindicazioni di ciascuno degli interventi proposti sono stati, del resto, pienamente valutati nel corso del dibattito: per una più completa illustrazione di questi aspetti rinvia alla relazione che ha svolto dinanzi al Comitato nella seduta del 23 aprile.

Il Comitato ha in primo luogo esaminato se, in relazione alle nuove competenze attribuite alla Corte anche nella prospettiva di un maggiore intervento di questo organo nella regolazione del sistema delle autonomie, si renda necessario un incremento del numero dei giudici costituzionali. È risultato prevalente un orientamento restrittivo sulla questione, sulla base della convinzione che un eccessivo ampliamento della composizione della Consulta introdurrebbe seri rischi al mantenimento del principio della collegialità e della coerenza della giurisprudenza costituzionale. Per le medesime ragioni è risultata sinora minoritaria la proposta di permettere un'articolazione per sezioni della Corte (che pure ha introdotto quale ipotesi alternativa di revisione dell'articolo 135).

Il testo che ha proposto si limita pertanto a prevedere l'aumento di una sola unità (da 15 a 16) nella composizione della Corte, per permettere la scelta di un eguale numero di giudici da parte di tutti i soggetti titolari del potere di nomina, i quali vengono portati dagli attuali tre a quattro. Al Presidente della Repubblica, al Parlamento in seduta comune e ai vertici della magistratura ordinaria ed amministrativa il testo prevede di aggiungere le Regioni, che esprimerebbero un quarto dei giudici. Nel corso del dibattito nel Comitato è peraltro stata avanzata la proposta di affidare l'espressione di una quota dei giudici alle autonomie regionali attraverso un meccanismo che comunque assicuri un filtro in sede parlamentare, anche nella prospettiva della trasformazione di una delle due Camere in Camera delle Regioni o Camera delle garanzie. Questa soluzione è recepita in una ipotesi alternativa di modifica al primo comma dell'articolo 135, in base alla quale – mantenendo l'attuale composizione della Consulta in 15 membri e riducendo di una unità i giudici di nomina della magistratura – tre dei sei giudici di elezione parlamentare sarebbero nominati su designazione delle Regioni. Per l'ulteriore disciplina del procedimento di nomina, in entrambe le ipotesi, è implicito il rinvio ad una successiva legge costituzionale, in analogia con quanto accaduto con la legge costituzionale n. 2 del 1967 per l'elezione dei giudici di nomina parlamentare e delle supreme magistrature.

Quanto allo *status* dei giudici, raccogliendo l'orientamento prevalente emerso in seno al Comitato, propone di introdurre un regime delle incompatibilità successive per i giudici della Corte, prevedendo che questi, nei cinque (oppure tre) anni successivi alla scadenza del mandato, non possano ricoprire gli uffici e gli incarichi che saranno stabiliti dalla legge. È invece risultata minoritaria la proposta di allungare i termini del mandato dei giudici, che era stata anch'essa formulata per rafforzare le condizioni di indipendenza dei componenti la Consulta e per depotenziare il problema delle incompatibilità successive: ha comunque riporta-

to nel testo, come formulazione alternativa al terzo comma dell'articolo 135, l'ipotesi di ristabilire la durata del mandato a dodici anni (come originariamente previsto dalla Costituzione, prima della revisione del 1967).

Un'ultima innovazione riguarda infine il mandato del presidente della Corte. Il testo che presenta prevede in proposito che non possano essere eletti a presidente (salvo in caso di riconferma dell'incarico) i giudici negli ultimi due anni del loro mandato: ciò per assicurare almeno un biennio alla durata in carica dei presidenti della Corte, evitando il ripetersi del fenomeno, realizzatosi in passato, di presidenze di breve o brevissima durata, che non paiono in sintonia con le esigenze di prestigio e di autorevolezza di questo alto incarico.

Per quanto riguarda le competenze della Corte, anche in questo campo le ipotesi di riforma esaminate sono partite dalla premessa di un giudizio complessivamente positivo sul sistema su cui si è incentrata sino ad oggi l'attività prevalente della Corte. Il sindacato in via incidentale delle leggi e degli atti aventi forza di legge ha infatti rappresentato una esperienza contrassegnata da grande originalità ed efficacia, che ha permesso alla Consulta di svolgere la propria funzione di controllo sugli atti legislativi non in astratto, ma nel loro concreto operare nell'ordinamento. Il testo che presenta non intende pertanto incidere sulla logica del sindacato incidentale, quanto ampliare gli strumenti disponibili nel sistema per rendere possibile il controllo di costituzionalità su aree per la quali, sulla base dell'esperienza applicativa, è risultata difficile sino ad oggi la possibilità di intervento della Corte. Le innovazioni proposte in materia sono due.

In primo luogo viene riconosciuta la competenza della Corte a giudicare sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato lesa in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato rimedio giurisdizionale. Si introduce in tal modo una forma di «accesso diretto» alla Corte anche da parte dei singoli individui. L'innovazione non configura tuttavia una sorta di «azione popolare» presso la Corte (in quanto richiede non una generica violazione di costituzionalità da parte degli atti impugnati, ma una lesione diretta ed attuale di un diritto costituzionale del ricorrente), nè una forma di ricorso ulteriore rispetto alla tutela giurisdizionale che finirebbe per fare della Corte costituzionale una sorta di quarto grado di giurisdizione. L'assenza di mezzi di tutela, che abilita al ricorso costituzionale, deve infatti intendersi come impossibilità di attivare contro determinati atti (si pensi alle leggi e agli atti con forza di legge o ad altre deliberazioni non legislative degli organi parlamentari) gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Con questi caratteri, l'istituto del ricorso diretto sembra destinato ad assumere il ruolo di strumento residuale e di chiusura del sistema delle garanzie, la cui utilizzazione dovrebbe avere pertanto carattere eccezionale e tale da non compromettere la funzionalità della Corte. In seno al Comitato sono stati peraltro espressi timori per l'impatto che il ricorso diretto, pur con queste limitazioni, potrebbe produrre sulla funzionalità della Consulta. Sulla base di tali preoccupazioni, è stato così pro-

posto, in alternativa all'ipotesi da lui formulata, di restringere ulteriormente la categoria degli atti impugnabili per tale via, individuando questi ultimi esclusivamente nelle leggi e negli atti con forza di legge e demandando inoltre ad una successiva legge costituzionale la più dettagliata disciplina dell'istituto: questa diversa soluzione è stata recepita nel testo che presenta come ipotesi di modifica n. 2 all'articolo 134.

L'altra innovazione di rilievo, proposta per le competenze della Corte, riguarda il riconoscimento della possibilità, per un quinto dei componenti di una Camera, di impugnare direttamente dinanzi alla Consulta le leggi ritenute incostituzionali entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Con questo nuovo strumento si intende perseguire una doppia finalità. Da un lato si rende con ciò possibile un primo vaglio di costituzionalità (che, se superato, non esclude peraltro il successivo riesame da parte della Corte della medesima legge in sede di giudizio incidentale) per una serie di atti legislativi che per loro natura rendono difficoltoso il controllo in sede incidentale (ad esempio le leggi di organizzazione dei poteri pubblici) o per i quali un sollecito sindacato della Corte si rende particolarmente opportuno prima che sulla base di tali atti si consolidino una serie di complessi rapporti giuridici (si pensi alle leggi tributarie). Al contempo, l'istituto verrebbe a configurare un importante elemento di un nuovo «statuto dell'opposizione», definendo a favore di quest'ultima uno strumento che offra una opportunità di attivazione di sedi di controllo esterne alle decisioni della maggioranza, piuttosto che di interdizione all'interno del processo di decisione parlamentare.

Rispetto alla innovazione che ha ipotizzato, sono state espresse una serie di perplessità in relazione ai rischi che – al carattere neutrale e distaccato dall'immediato confronto politico della Corte – deriverebbero dalla previsione di un intervento della Consulta su impulso dell'opposizione e in una fase immediatamente successiva al confronto parlamentare riguardante un determinato provvedimento. Rispetto a tali rilievi sottolinea, peraltro, come il testo proposto ipotizzi di rendere possibile il ricorso solo dopo la pubblicazione della legge, permettendo così, da un lato, il pieno esplicarsi degli altri poteri di controllo sul procedimento legislativo (in primo luogo la facoltà di rinvio presidenziale) e vanificando, dall'altro, i tentativi di utilizzare in funzione ostruzionistica il ricorso, non avendo questo incidenza sull'entrata in vigore del provvedimento contestato.

Un'ultima categoria di innovazioni contenute nel testo che propone riguardano la natura e il contenuto delle decisioni con cui la Corte svolge le competenze ad essa assegnate.

È stata in primo luogo esaminata dal Comitato l'opportunità di introdurre, come ipotizzato in alcuni progetti all'esame della Commissione bicamerale, una modifica all'articolo 136 della Costituzione, finalizzata a precisare che le decisioni della Corte sono di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità. Si tratterebbe di una clausola tesa, nelle intenzioni dei proponenti, a meglio definire la natura degli effetti delle pronunce della Corte sui testi normativi e a incentivare la Consulta ad una più netta scelta in merito al mantenimento o alla caducazione delle norme

sottoposte al suo sindacato, allontanando i rischi di uno snaturamento dei caratteri fondamentali del controllo di costituzionalità presenti nella prassi delle sentenze a vario titolo «manipolative» (sentenze interpretative, sentenze additive, ecc.). Questa proposta è tuttavia risultata minoritaria nell'ambito del successivo dibattito del Comitato: l'ha quindi riprodotta soltanto come ipotesi di modifica alternativa al testo principale.

Ha invece raccolto ampio consenso la modifica che il testo ipotizza al secondo comma dello stesso articolo 136 della Costituzione, con cui si dà facoltà alla Corte di modulare l'incidenza temporale delle proprie pronunce, posticipando gli effetti caducatori delle sentenze per un termine massimo di un anno dalla pubblicazione delle decisioni. Si riconosce così formalmente un ampio margine di elasticità agli interventi della Corte (che la stessa Consulta aveva, del resto, in passato tentato di acquisire in via giurisprudenziale): tale innovazione pare opportuna per ridurre gli effetti destabilizzanti che si vengono a determinare in relazione all'immediata applicabilità soprattutto delle sentenze che comportano effetti finanziari. La posticipazione degli effetti di alcune sentenze di incostituzionalità potrebbe infatti permettere al Governo e al Parlamento di provvedere nel frattempo alla copertura dei maggiori oneri comportati o alla revisione dell'intera disciplina su cui incidono le pronunce.

L'ultima innovazione contenuta nel testo che propone riguarda infine, ancora con riferimento all'articolo 136 della Costituzione, l'introduzione della possibilità per i giudici della Corte di esprimere e motivare la propria opinione dissenziente rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni. È in questo modo definito uno strumento (la cosiddetta *dissenting opinion*) la cui introduzione viene considerata dalla maggioranza del Comitato opportuna per rafforzare la responsabilizzazione dell'alta attività svolta dai componenti della Corte e per incentivare una maggiore chiarezza ed univocità delle pronunce della Consulta, attraverso una formale emersione degli orientamenti in dissenso rispetto alle posizioni fatte proprie dalla maggioranza dei giudici.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ringrazia il relatore per le parole cortesi che ha appena pronunciato. Fa inoltre suoi i ringraziamenti e le espressioni di stima che lo stesso relatore ha rivolto al Presidente e ai colleghi. Ritiene altresì di interpretare l'opinione unanime dei componenti del Comitato manifestando apprezzamento per la preziosa collaborazione offerta dagli uffici.

Giuliano URBANI, *Presidente*, rileva che con la seduta odierna si conclude una fase istruttoria che ha consentito al relatore di presentare una sua relazione al Presidente della Commissione; relazione che è stata predisposta sulla base dei lavori svolti dal Comitato, ma che è imputabile non a quest'ultimo, bensì al relatore medesimo. Il Comitato peraltro sarà verosimilmente chiamato a svolgere un ulteriore lavoro istruttorio, in connessione con l'esame degli emendamenti che verranno presentati in Commissione. Fa presente al riguardo che sulle modalità di presentazione di tali emendamenti, nonché, più in generale, su tutta la futura ar-

ticolazione dei lavori, dovrà ovviamente deliberare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in una delle sue prossime riunioni. È tuttavia possibile cominciare ad elaborare fin da adesso i suddetti emendamenti, sulla base del testo presentato dal relatore.

Ricorda inoltre che è emerso un orientamento inteso a formulare, a conclusione dei lavori della Commissione, un ordine del giorno di indirizzo, nel quale dovranno essere inseriti indicazioni e suggerimenti rivolti al legislatore ordinario, in ordine alla disciplina complementare alla riforma costituzionale ed alla normativa di attuazione. Per quanto concerne il sistema delle garanzie, alla stesura di tale ordine del giorno sarà verosimilmente chiamato a partecipare l'intero Comitato; per parte sua, si dichiara quindi disponibile, insieme con il relatore, a cominciare ad accogliere i suggerimenti e le proposte che i membri del Comitato vorranno formulare in proposito. Ritiene infatti opportuno cominciare a predisporre tale ordine del giorno anche prima che abbia inizio nella Commissione il dibattito sui temi concernenti il sistema delle garanzie, per evitare che manchi poi il tempo per definirne compiutamente i contenuti.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che, ai fini della predisposizione degli emendamenti, occorre fare riferimento, nei casi in cui il relatore abbia formulato ipotesi alternative, alla prima di tali ipotesi. Pertanto, anche le formulazioni normative inserite nel testo del relatore come ipotesi n. 2 dovranno essere presentate esplicitamente come emendamenti da parte dei componenti della Commissione che ritengono di condividerle.

Osserva inoltre che i contenuti dell'ordine del giorno di indirizzo potranno essere compiutamente individuati solo dopo che sarà stato definito il testo dell'articolato che la Commissione presenterà alle Assemblee delle due Camere, in quanto le raccomandazioni al legislatore ordinario potranno ovviamente essere formulate soltanto con riferimento ai temi che non saranno oggetto di proposte di modifica costituzionale.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ribadisce infine che il Comitato potrà tornare a riunirsi in prosieguo, alla luce delle decisioni che saranno adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 18.

ALLEGATO N. 2

**PROPOSTE CONCLUSIVE DI IPOTESI DI ARTICOLATO
PRESENTATE DAL RELATORE
DEL COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE
AL TERMINE DELLA FASE ISTRUTTORIA**

Articolo 97-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
<p>Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 97-bis</i></p> <p>Le regioni, le province e i comuni ¹ possono istituire l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione.</p> <p>Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di contrasto con i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione ². Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, le disfunzioni, le carenze e i ritardi riscontrati nell'amministrazione.</p> <p>Le regioni, le province e i comuni¹ assicurano le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplinano la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.</p>	<p>Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 97-bis</i></p> <p>La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni ¹.</p> <p>Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione ². Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati.</p> <p>La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.</p>

¹ *Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.*

² *Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".*

Articolo 99
ovvero
Articolo 99-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
<p>L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 99</p> <p><i>ovvero, in alternativa,</i></p> <p>Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 99-bis</p> <p>Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri regolamentari, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.</p> <p>Il Parlamento in seduta comune¹ elegge a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.</p>	<p>L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 99</p> <p><i>ovvero, in alternativa,</i></p> <p>Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 99-bis</p> <p>Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri regolamentari, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando gli organi giurisdizionali competenti, anche in unico grado, per le controversie concernenti i relativi atti.</p> <p>Il Parlamento in seduta comune¹ elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.</p>

¹ *Da precisare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato e di bicameralismo.*

Articolo 100

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>	<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. (<i>vedi, in connessione con tale disposizione, le ipotesi sub art. 103, comma 1. Nell'ipotesi n. 1 è infatti prevista la Corte di giustizia amministrativa con esclusive funzioni giurisdizionali; nell'ipotesi n. 2 il presente comma dovrebbe essere soppresso</i>).</p> <p>La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.</p> <p><i>Identico.</i></p>

N.B. *La disposizione relativa alla Corte dei Conti dovrà comunque essere coordinata con quanto sarà deciso in merito alla forma di Stato, in particolare in relazione alle competenze che verranno attribuite alle Regioni.*

Articolo 101

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</p> <p>La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.</p> <p>La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, che assicurano altresì il coordinamento interno e l'unità di azione dei relativi uffici.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice imparziale. Il processo penale si svolge inoltre secondo il principio dell'oralità.</p> <p>La legge istituisce uffici pubblici di assistenza legale per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte di chi non ha mezzi adeguati.</p>

Articolo 102

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari.</p> <p>Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. In materia di giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.</p> <p>La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

Articolo 103

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge.</p> <p><i>(n.b.: tale disposizione comporta la soppressione del comma 2 dell'articolo 125).</i></p> <p><i>Eventuale comma aggiuntivo:</i></p> <p>Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero (costituito presso la giurisdizione amministrativa), giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>I tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.</p>	<p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e dai giudici del Consiglio di Stato sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge.</p> <p><i>(n.b.: tale disposizione comporta la soppressione del comma 2 dell'articolo 125).</i></p> <p>La legge demanda al Consiglio di Stato il compito di esprimere pareri preventivi su schemi di atti normativi del Governo e assicura la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali del Consiglio.</p> <p><i>Oppure:</i></p> <p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi di prima e seconda istanza.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

N.B. *Nell'eventualità di accoglimento dell'ipotesi di modifica n. 2 è conseguentemente soppresso il comma 1 dell'articolo 100.*

Articolo 104

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>).</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite.</p> <p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>).</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Gli altri componenti sono eletti per metà dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>

segue →

segue art. 104

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>La sezione disciplinare del Consiglio è eletta al suo interno per metà tra i componenti designati dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del Consiglio (e durano in carica due anni nell'esercizio di tale funzione). Il presidente della sezione disciplinare è eletto al suo interno tra i componenti designati dal Parlamento. Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso esclusivamente ricorso in cassazione.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

N.B. La proposta di sezione disciplinare prevista all'ipotesi di modifica n.2 del presente articolo 104 è alternativa rispetto alle ipotesi istitutive del Tribunale dei magistrati (ovvero della Corte di giustizia dei magistrati) introdotte con il successivo articolo 105-bis.

Articolo 104-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
<p>Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>).</p> <p>Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa (e l'eventuale procuratore generale della Corte di giustizia amministrativa).</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè assumere cariche pubbliche elettive.</p>	<p>Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>).</p> <p>Ne fa parte di diritto il presidente del Consiglio di Stato (e l'eventuale procuratore generale del Consiglio di Stato).</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La sezione disciplinare del Consiglio è eletta al suo interno per metà tra i componenti designati dai magistrati e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del Consiglio (e durano in carica due anni nell'esercizio di tale funzione).</p> <p>Il presidente della sezione disciplinare è eletto al suo interno tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso esclusivamente ricorso in cassazione.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

N.B. *La possibilità di prevedere due sezioni anche per il Consiglio superiore della magistratura amministrativa dipende dalla eventuale istituzione del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa.*

La proposta di sezione disciplinare prevista all'ipotesi di modifica n.2 del presente articolo 104-bis è alternativa rispetto alle ipotesi istitutive del Tribunale dei magistrati (ovvero della Corte di giustizia dei magistrati) introdotte con il successivo articolo 105-bis.

Articolo 105

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente i provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.</p>	<p>Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, i provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.</p> <p>I Consigli non possono adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti in materia di interpretazione delle leggi e organizzazione giudiziaria.</p>

Articolo 105-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
<p>Spettano al Tribunale dei magistrati (<i>ovvero</i>: alla Corte di giustizia dei magistrati) i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. Il Tribunale (<i>ovvero</i>: la Corte) è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>Il Tribunale (<i>ovvero</i>: La Corte) è formato da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati pubblico ministero e due tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici (e dai magistrati del pubblico ministero - <i>NB</i>: nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la magistratura amministrativa) e uno tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie.</p> <p>Il Tribunale (<i>ovvero</i>: la Corte) elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Tribunale (<i>ovvero</i>: della Corte) senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.</p> <p>I componenti del Tribunale (<i>ovvero</i>: della Corte) non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi (<i>ovvero</i>: durano in carica due anni nell'esercizio di tale funzione).</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Il Tribunale è formato da dieci membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui tre tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e tre tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge quattro componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici (e dai magistrati del pubblico ministero - <i>NB</i>: nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la magistratura amministrativa) e due tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

N.B. L'introduzione dell'articolo 105-bis è alternativa alle ipotesi che, nell'ipotesi di modifica n.2 agli articoli 104 e 104-bis, prevedono una specifica sezione disciplinare all'interno dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

Articolo 106

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p>Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.</p> <p>Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti (in organi collegiali) per un periodo di almeno tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria (a sezioni riunite) può assegnarli all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e valutazione di idoneità.</p> <p>Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti penali e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.</p> <p>In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono nominati a seguito di concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

Articolo 107

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.</p> <p>Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.</p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 110).</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 101).</i></p> <p>Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.</p> <p>L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali. <i>(Oppure, in alternativa all'ultimo periodo: I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero che prendono parte alle competizioni elettorali sono in ogni caso assegnati ad altra sede).</i></p>

Articolo 108

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>

Articolo 109

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.	<i>Identico.</i>

Articolo 110

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.</p> <p>La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.</p> <p><i>(NB - può eventualmente qui inserirsi, come terzo comma, l'ultimo comma proposto in entrambe le ipotesi di modifica dell'articolo 112).</i></p>

Articolo 111

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.</p> <p>Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.</p> <p>Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa (del Consiglio di Stato) il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Contro le sentenze è ammesso ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.</p> <p>I provvedimenti che limitano i diritti e le libertà della persona, fatti salvi i casi eccezionali di necessità e urgenza, sono adottati esclusivamente dai giudici con atto motivato nei soli casi e modi previsti dalla legge e in contraddittorio tra le parti.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

Articolo 112

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p>	<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.</p> <p>Il pubblico ministero chiede al giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale nei casi in cui ritenga insussistente l'offensività del fatto ovvero l'interesse pubblico al suo perseguimento.</p> <p>Il ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.</p>	<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e di dirigere le indagini assumendo le relative determinazioni in tempi ragionevoli.</p> <p>La legge stabilisce i casi in cui l'azione penale è attribuita in via sussidiaria e concorrente ad altri soggetti.</p> <p>La legge determina le modalità di deroga all'obbligo di esercizio dell'azione penale se nel corso delle indagini risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento.</p> <p><i>Identico.</i></p>

Articolo 113

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>	<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

Articolo 134

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;</p> <p>sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge;</p> <p>sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato rimedio giurisdizionale (<i>per il filtro di ammissibilità su questi ricorsi, cfr. co. 3 dell'art. 137, nell'ipotesi di modifica n. 1, ovvero il co. 7 dell'art. 135, nell'ipotesi di modifica n. 2</i>).</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge.</p> <p>Una legge costituzionale determina i casi, le forme e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi diretti avverso le leggi e gli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni.</p>

Articolo 135

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da sedici giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Parlamento in seduta comune ¹, per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa e per un quarto dalle Regioni ¹.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque (<i>ovvero</i>: tre) anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui tre su designazione delle Regioni ¹.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per dodici anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p><i>Identico</i></p>

segue →

¹ Da precisare, sia per quanto riguarda il Parlamento in seduta comune sia per le Regioni, in relazione alle scelte in tema di bicameralismo e di forma di Stato.

segue art. 135

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari¹.</p>	<p><i>(Per l'ammissibilità dei ricorsi individuali, in questa ipotesi di modifica n. 1, cfr. co. 2 dell'art. 137)</i></p> <p>Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, diciassette membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<p>Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in due sezioni, determinandone le relative competenze. Una speciale sezione, composta da tre giudici, è in ogni caso istituita per valutare l'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali <i>(il secondo periodo è ipotizzabile solo in connessione con l'ultimo capoverso, sul ricorso diretto, nell'ipotesi di modifica n. 1 dell'articolo 134)</i>.</p> <p>Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni dodici anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>

¹ L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

Articolo 136

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno dalla pubblicazione della decisione.</p> <p>I giudici della Corte possono esprimere e motivare opinioni in dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni.</p> <p>La decisione della Corte, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p>Le decisioni della Corte sono di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

Articolo 137

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte ¹.</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p>Un quinto dei membri di una Camera può comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione; in tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi ².</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p><i>Identico.</i></p>

¹ In attuazione di tale disposto è stata approvata la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale".

² Questo secondo comma potrebbe essere collocato, in analogia con quanto previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali, nella sezione riguardante la formazione delle leggi, ad es. come art. 74-bis.

Eventuali disposizioni transitorie

(Pro memoria)

Marco BOATO, *relatore*

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

30^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania: parere favorevole con osservazioni.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 MAGGIO 1997

6^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione, senatore Porcari, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania: parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uccielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(39) BERTONI ed altri. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari;*

(513) SEMENZATO ed altri. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari;*

(1307) RUSSO SPENA ed altri. – *Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa;*

(1550) MANCONI e CARELLA. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari;*

(2238) MUNDI ed altri. – *Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza;*

(2250) MANCA. – *Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia:*

parere favorevole con condizioni e raccomandazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 MAGGIO 1997

58^a Seduta*Presidenza del senatore*

MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 14,45.***(2335) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati**

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MORANDO ricorda che nella seduta di ieri era stato rinviato l'esame del disegno di legge in titolo, che riguarda la materia degli indennizzi per i soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni. Sono pervenuti successivamente taluni emendamenti tra i quali si segnalano quelli 1.8 e 1.10 che appaiono privi di copertura finanziaria. L'emendamento 1.11, che dovrebbe costituire la copertura finanziaria dell'emendamento 1.10, non è formulato in modo corretto dal punto di vista contabile. Gli emendamenti 1.1 e 1.7 sono anch'essi privi di copertura finanziaria, anche se l'onere aggiuntivo che dovrebbe conseguirne appare di non ingente entità. Gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, infine, sono collegati all'emendamento 1.1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare relativamente al testo del disegno di legge in titolo. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quello 1.13. In particolare, fa presente che,

riguardo agli emendamenti 1.2 e 1.3, che dispongono aumenti di aliquote fiscali, occorrerebbe acquisire il parere delle Finanze.

Il senatore TAROLLI fa presente che l'emendamento 1.8 è collegato a quello 1.9 e tende a mettere a regime la disciplina individuata nel provvedimento, rendendo permanente la previsione dell'indennizzo.

Il presidente MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 e 1.11, sui quali propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula altresì parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9 (da valutare congiuntamente), 1.2, 1.3 e 1.12.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta del Presidente.

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, con osservazioni)

Riferisce il presidente MORANDO, osservando che il disegno di legge, concernente misure di semplificazione dell'attività amministrativa, già approvato dal Senato, è stato notevolmente modificato dalla Camera dei deputati, che ha inserito nel testo numerose disposizioni in materia di procedimenti di decisione e di controllo. Per i profili di competenza occorre segnalare il comma 19 dell'articolo 17, che prevede l'istituzione di un Centro tecnico presso l'Autorità per l'informatica. In proposito, si prevede l'assunzione di personale fino a 50 unità con contratti di diritto privato, anche a tempo determinato. Poichè la copertura dell'onere è assicurata solo fino al 1998, il nulla osta su tale disposizione dovrebbe basarsi sul presupposto che i contratti in questione siano solo a tempo determinato e non si protraggano oltre il termine di chiusura di tale esercizio finanziario.

Va segnalato poi il comma 28 dell'articolo 17, che istituisce una nuova sezione del Consiglio di Stato. Nel parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera, il nulla osta su tale disposizione era condizionato all'esplicita esclusione di oneri per il bilancio dello Stato, ma tale condizione non è stata recepita.

Vanno segnalati inoltre i commi da 67 a 84 dello stesso articolo 17, in materia di segretari comunali e provinciali, che contengono disposizioni suscettibili di rilevanti effetti finanziari, anche per l'istituzione di un'apposita Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Anche i commi 113 e 114 dell'articolo 17, che prevedono l'istituzione di scuole di specializzazione per l'accesso alla magistratura ordinaria, potrebbero determinare oneri.

Infine il comma 120 dell'articolo 17 prevede contributi a carico del bilancio statale in relazione all'istituzione di università non statali nella provincia di Bolzano e nella Valle d'Aosta, limitandosi a prevedere che gli oneri finanziari siano a carico delle esistenti disponibilità di bilancio.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che sul comma 19 dell'articolo 17 può essere espresso parere di nulla osta nel presupposto che i contratti in questione siano solo a tempo determinato e non si protragano oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Raccomanda inoltre l'espressione di un parere di nulla osta sul comma 28 dell'articolo 17, nel presupposto che l'istituzione della nuova sezione del Consiglio di Stato avvenga senza oneri per il bilancio dello Stato, nonchè sul comma 120 dell'articolo 17, nel presupposto che i contributi in questione siano concessi a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Il senatore TONIOLLI sottolinea che l'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni che si pongono in contrasto con l'obiettivo di semplificazione amministrativa al quale il provvedimento è finalizzato.

Il senatore VEGAS ritiene che sulle norme richiamate dal relatore debba essere espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto esse comportano oneri aggiuntivi a fronte dei quali non è indicata alcuna copertura finanziaria. Fa presente inoltre che anche l'articolo 2, comma 15, provoca nuovi oneri, in quanto consente la soppressione di entrate di competenza degli enti locali. Richiama poi i commi 5 e 13 dell'articolo 6, che consentono nuove assunzioni per gli enti locali, e l'articolo 7, la cui portata normativa non risulta chiara. Si sofferma infine sull'articolo 10 e sui commi 20, 21 e 23 dell'articolo 17, evidenziando che tutte le disposizioni da lui richiamate comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e pertanto su di esse dovrebbe essere espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore GUBERT sottolinea che l'articolo 16 attribuisce nuove funzioni ai difensori civici, con inevitabili oneri aggiuntivi a fronte dei quali non è individuata alcuna copertura finanziaria.

Il senatore FERRANTE ritiene che la norma richiamata dal senatore GUBERT non comporti nuovi oneri, in quanto essa fa riferimento agli ordinamenti di ciascuna regione o provincia autonoma.

Il presidente MORANDO propone di formulare parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, ad eccezione che sui commi da 67 a 84 dell'articolo 17, per i quali propone l'espressione di un parere contrario. Chiarisce inoltre che il nulla osta sul comma 19 dell'articolo 17 si basa sul presupposto che i contratti in questione siano solo a tem-

po determinato e non si protraggano oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Il nulla osta sul comma 28 dell'articolo 17 si basa sul presupposto che l'istituzione della nuova sezione del Consiglio di Stato avvenga senza oneri per il bilancio dello Stato e quello sul comma 120 dell'articolo 17, sul presupposto che i contributi in questione siano concessi a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, con conseguente riduzione delle contribuzioni attualmente erogate ad altre Università.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore TONIOLLI, la Sottocommissione accoglie quindi la proposta di parere formulata dal PRESIDENTE.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.

(1994) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che nella seduta di ieri era stata evidenziata l'opportunità di acquisire l'avviso del Tesoro sugli emendamenti 1.17, 3.12, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 5.11, 7.11, 8.1, 9.30 e 9.31, i quali sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi o minori entrate o appaiono di incerta quantificazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.17, 3.12, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 5.11, 7.11, 8.1, 9.30 e 9.31, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 8.8, sottolineando che esso recepisce la condizione posta sul testo del provvedimento.

(2142) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE ricorda che nella seduta di ieri la Sottocommissione aveva convenuto sull'opportunità di esprimere parere di nulla

osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.4, 2.2, 1.6, 1.5, 1.3 e 2.1, per i quali il parere dovrebbe essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea inoltre che erano state espresse perplessità sulla clausola di copertura finanziaria dell'emendamento 3.0.1, in relazione alle quali erano stati richiesti chiarimenti al Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di riformulare il comma 2 dell'emendamento 3.0.1 nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.4, 2.2, 1.6, 1.5, 1.3 e 2.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 3.0.1 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla riformulazione della clausola di copertura nei termini prospettati dal rappresentante del Tesoro.

(1823) Emendamenti al disegno di legge: *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*
(Parere alla 7ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo predisposto dal Comitato ristretto la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta. Sono stati presentati inoltre numerosi emendamenti tra i quali si segnalano quelli 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 che, intervenendo sulla composizione delle Commissioni di esame, possono comportare oneri finanziari aggiuntivi. Su di essi, comunque, è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(65) NAPOLI Roberto ed altri: *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule*

(238) DI ORIO ed altri: *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule*

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta di ieri la Sottocommissione ha deliberato di richiedere alla 1^a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura. Ricorda inoltre che erano stati richiesti alcuni chiarimenti al Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente, con riguardo alla clausola di copertura finanziaria, che si rende necessario prevedere quali quote del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata debbano essere ridotte corrispondentemente alla riduzione del suddetto Fondo per un importo di lire 3 miliardi annui per gli anni 1997-1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 MAGGIO 1997

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania: parere favorevole.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 MAGGIO 1997

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1034-B) *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato, la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 8 maggio 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*Doc. IV-bis, n. 4*) (*a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997*).

II. Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi (*Doc. IV-bis, n. 13*).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Toscana.
 - Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Sicilia.
-

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**(5^a - Bilancio)****(6^a - Finanze e Tesoro)***Giovedì 8 maggio 1997, ore 15**In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 8 maggio 1997, ore 14,30**In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (2409).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).
- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
- BESOSTRI ed altri. - Norme di applicazione delle legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli *ex* combattenti ed agli *ex* deportati ed *ex* perseguitati, sia politici che razziali (2286).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 8 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).

- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

II. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
 - MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
 - MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
 - BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 8 maggio 1997, ore 9

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (1440).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 8 maggio 1997, ore 15,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 8 maggio 1997, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla strategia del Governo riguardo al futuro dell'IRI Spa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 8 maggio 1997, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).

II. Esame dei disegni di legge:

- ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 17).
- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 18).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 29).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
 - BORNACIN. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).
-

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**11^a Commissione permanente****(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

del Senato della Repubblica

con la

XI Commissione permanente**(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro*Giovedì 8 maggio 1997, ore 14**Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro:

- audizione di rappresentanti della CGIL, CISL, UIL;
- audizione di rappresentanti della FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e della FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCER-UIL;
- audizione di rappresentanti della UGL, della UGL-metalmeccanici, della UGL-chimici e della CISAL;
- audizione di rappresentanti della Confindustria, dell'ANCE, dell'Inter-sind e dell'Assicredito.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi***Giovedì 8 maggio 1997, ore 9,30*

Inchiesta su stragi e depistaggi:

- Seguito dell'audizione del senatore Giulio Andreotti.

